Spedizione in abbonamento postale
Legge 662/96, art. 2, comma 20/c - Filiale di Padova
In caso di mancato recapito inviare
al detentore del conto, per la restituzione al mittente
che si impegna a pagare la relativa tariffa

Anno XXXVI - N. 35

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 1 settembre 1999 **Lire 2.500 - Euro 1,29**

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992.
Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1999, n. 24

Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge;

CAPO I

ORDINAMENTO DELLE AZIENDE TERRITORIALI PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione disciplina il settore dell'edilizia residenziale pubblica, attraverso una gestione economica, con le finalità di allargare il mercato delle locazioni, di salvaguardare e valorizzare il patrimonio esistente, di realizzarne di nuovo favorendo interventi di recupero e di riqualificazione urbanistica, di tutelare gli utenti e le categorie meno abbienti, di determinare effetti calmieratori del mercato privato delle locazioni abitative, di sostenere l'edilizia mediante entrate anche non contributive.

2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge definisce il nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2

(Funzioni della Regione)

1. La Regione determina gli indirizzi ed i programmi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in coerenza con i contenuti della programmazione economica, della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche sociali perseguite.

2. La Regione convoca periodicamente una Conferenza Regione-Comuni allo scopo di determinare gli indirizzi di intervento, verificarne l'attuazione, individuare le aree di maggiore tensione abitativa e di incremento

demografico, coordinare gli interventi finanziari della Regione e dei Comuni. È facoltà della Conferenza dotarsi di un coordinamento permanente nel quale siano rappresentati in particolare i Comuni a maggior tensione abitativa.

3. La Regione interviene altresì, anche con il concorso degli Enti locali, per garantire alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali.

4. In coerenza con le determinazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, la Regione:

a) verifica l'attuazione dei piani di intervento previsti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

b) indirizza le attività degli Enti locali per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti;

c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica;

d) esercita azione di vigilanza sulle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale;

e) programma l'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione di interventi abitativi finalizzati a calmierare il mercato privato delle locazioni abitative.

Art. 3

(Aziende territoriali per l'edilizia residenziale)

1. Gli Istituti autonomi per le case popolari di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone e Alto Friuli, di seguito denominati IACP, sono trasformati in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di seguito denominate ATER.

2. Le ATER sono enti pubblici economici aventi personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, gestionale, patrimoniale e contabile, sono dotate di un proprio statuto e sottoposte alla vigilanza della Regione. Alle ATER si applica la normativa generale in materia di società per azioni in quanto compatibile.

3. Le ATER, in materia di edilizia residenziale pubblica nell'ambito del territorio regionale, mantengono la competenza sul territorio delle corrispondenti circoscrizioni elettorali regionali.

Art. 4

(Funzioni)

1. Le ATER realizzano gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale nei settori dell'abitazione e dei servizi residenziali e sociali, anche mediante autonome iniziative imprenditoriali ritenute utili al perseguimento dei propri fini istituzionali, e forniscono assistenza tecnica nelle stesse materie ed in quella dell'assetto territoriale agli Enti locali, ad enti pubblici ed a soggetti privati.

2. In particolare le ATER provvedono a:

a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale e relativi servizi residenziali, assistiti da agevolazioni pubbliche o finanziati con mezzi propri;

b) realizzare interventi edilizi, servizi residenziali, sociali, opere di urbanizzazione ed infrastrutture urbanistiche per conto di Enti locali, enti pubblici e soggetti privati e nel settore dell'edilizia residenziale universitaria, di cui all'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

c) realizzare, per conto degli Enti locali e privati, progetti urbanistici, piani particolareggiati e di recupero;

d) gestire il patrimonio di loro proprietà e quello di proprietà dello Stato e degli Enti locali, nonché il patrimonio di enti pubblici e privati affidato alla loro gestione;

e) fornire agli Enti locali assistenza tecnica ed amministrativa retribuita per lo svolgimento dell'attività e per la gestione dei servizi di loro competenza, assumendone anche la diretta realizzazione e gestione;

f) fornire assistenza tecnica ed amministrativa retribuita ad enti pubblici e a soggetti privati nel settore dell'edilizia;

g) promuovere, per il migliore conseguimento delle proprie finalità, la costituzione di società di capitale o partecipare a società di capitale, le cui attività rientrino nelle proprie finalità statutarie;

h) intervenire mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio realizzando unità immobiliari allo scopo di locarle o venderle a prezzi economicamente competitivi;

i) formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;

l) promuovere o partecipare con soggetti privati ad iniziative nel settore del recupero edilizio ed urbano;

m) svolgere ogni altra funzione attribuita da leggi statali o regionali.

Art. 5

(Statuto)

1. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento delle ATER. Esso è adottato dal Consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi delle ATER:

a) il Presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio sindacale.

Art. 7

(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ATER, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende al buon funzionamento dell'ATER e vigila sul perseguimento degli obiettivi individuati dal Consiglio di amministrazione. Trasmette alla Giunta regionale le deliberazioni dovute e presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.

2. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale che lo sceglie tra i due componenti, designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, facenti parte del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di vacanza o assenza del Presidente le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, nominato dalla Giunta regionale tra uno dei tre componenti di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c).

Art. 8

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione delle ATER:

a) adotta lo statuto e le eventuali modificazioni;

b) nomina e revoca il Direttore;

c) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'ATER, prefigura gli obiettivi pluriennali ed approva il bilancio, nonché i piani finanziari;

d) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli interventi da realizzare;

e) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'ATER e degli organi collegiali;

f) delibera la partecipazione a società di capitale, per la gestione e realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'azienda;

g) nomina i componenti della Commissione paritetica e istituisce eventuali altri organi collegiali operanti all'interno dell'ATER con deliberazione nella quale si evidenzino i compiti ad essi affidati e la loro attinenza con le funzioni svolte dall'ATER medesima;

h) approva i piani di vendita.

Art. 9

(Nomina e funzionamento del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) due componenti designati dall'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici;

b) due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressione della minoranza consiliare;

c) un componente designato dal Comune nel quale ha sede l'ATER.

2. I componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 sono scelti tra soggetti che abbiano svolto mansioni di direzione amministrativa o gestionale di durata pluriennale, in strutture o società pubbliche o private.

3. Il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le procedure stabilite dalla legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, e successive modificazioni. Ai componenti del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese ed in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri in carica o dal Collegio sindacale.

5. Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. In caso di dimissioni, di decadenza a seguito di assenza ingiustificata a tre sedute, di sopravvenute cause di incompatibilità ed in qualunque altro caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Le sostituzioni sono effettuate con la medesima procedura di nomina del componente cessato dalla carica.

Art. 10

(Direttore)

1. Il Direttore dell'ATER è nominato dal Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici o privati in possesso del diploma di laurea in materie giuridiche, tecniche o economiche che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore, che decorre dalla data di nomina e che ha comunque termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione, è regolato da contratto individuale, per la durata massima di cinque anni, ed è rinnovabile; l'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale, commerciale o imprenditoriale, ed è al-

tresì incompatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività delle ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite dallo statuto. L'incarico può essere revocato, prima della scadenza e con atto motivato, dal Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione.

3. Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è determinato dal Consiglio di amministrazione con riferimento alle condizioni previste per gli enti del settore.

4. Qualora il Direttore sia dipendente dell'ATER, ovvero della Regione o di Enti locali, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio, per tutta la durata dell'incarico, con oneri previdenziali a carico o rimborsati dall'ATER.

5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) cura la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Ente, anche mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei confronti dei terzi;

b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;

c) stipula i contratti e provvede alle spese per il normale funzionamento;

d) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'ATER;

e) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto e dal Consiglio di amministrazione e compie tutti gli atti di gestione non riservati agli organi dell'ATER.

6. In caso di assenza le funzioni del Direttore sono svolte dal sostituto designato dal Direttore medesimo.

Art. 11

(Collegio sindacale)

1. Il Collegio sindacale di ciascuna ATER è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

2. L'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici designa due membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché uno dei due membri supplenti. L'altro membro effettivo e l'altro membro supplente vengono designati dalla Provincia di competenza.

3. Il Collegio sindacale esercita funzioni di controllo generale in conformità del codice civile e in particolare valuta la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che ne disciplinano l'attività, ai programmi ed agli indirizzi della Regione, nonché al principio di buon andamento.

4. Il Presidente del Collegio sindacale comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Consiglio di amministrazione.

5. I componenti del Collegio sindacale restano in carica per cinque anni a decorrere dalla data del provvedimento di nomina. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un membro effettivo è disposto il subentro di un membro supplente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici.

6. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni tre mesi. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Collegio medesimo, il quale promuove la sostituzione dei componenti decaduti.

7. I sindaci assistono alle sedute del Consiglio di amministrazione.

8. Il Presidente del Collegio sindacale ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ATER, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, ed è tenuto a fornire ogni informazione e notizia richiesta.

Art. 12

(Commissione paritetica)

1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione paritetica la quale esprime parere obbligatorio su tutti i principali atti di carattere generale, in materia di piani di vendita, di canoni e di cambi di alloggio, riguardanti la gestione dell'utenza di edilizia sovvenzionata e sui piani di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. La Commissione paritetica è nominata dal Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il Presidente dell'ATER, che la presiede o suo delegato;

b) il Direttore dell'ATER;

c) un dirigente o funzionario direttivo dell'ATER;

d) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER;

e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nell'ambito di operatività territoriale dell'ATER.

3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione paritetica. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.

Art. 13

(Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi)

1. Presso ciascuna ATER è istituita una Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi nei confronti di tutti coloro che intendono beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi i richiedenti di cui all'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45. La Commissione provvede altresì alla formazione della graduatoria dei richiedenti di interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia convenzionata, la cui assegnazione avviene attraverso bandi.

2. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici, dura in carica cinque anni ed è composta:

a) da un magistrato, anche in quiescenza, con funzioni di Presidente;

b) dal Presidente dell'ATER, o da un suo delegato, con funzioni di Vicepresidente;

c) da un rappresentante dei Comuni nei quali opera l'ATER designato dall'ANCI;

d) da un rappresentante degli assegnatari designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

e) da un rappresentante delle cooperative designato congiuntamente dalle organizzazioni maggiormente rappresentative su base regionale;

f) per gli interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, dal Sindaco, o da un suo delegato, del Comune in cui sorgono gli alloggi.

3. Con apposito regolamento interno è disciplinato il funzionamento della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario dell'ATER.

Art. 14

(Compensi)

1. Al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione delle ATER, al Presidente ed ai membri del Collegio sindacale compete un'indennità mensile di carica, secondo quanto indicato nella tabella «A» allegata alla presente legge. Tali soggetti non possono percepire alcun altro compenso per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle ATER.

2. Ai componenti della Commissione paritetica, della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, nonché degli altri organi collegiali operanti all'interno delle ATER, compete un'indennità di presenza giornaliera per ogni partecipazione alle sedute.

3. Le indennità di presenza di cui al comma 2 non sono mai tra loro cumulabili per la partecipazione nella medesima giornata ai lavori di più organi collegiali appartenenti alla medesima ATER.

4. Le indennità di presenza di cui al comma 2 sono pari a quelle spettanti, ai sensi degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, ai consiglieri dei Comuni capoluogo di Provincia.

5. Gli importi delle indennità di carica e di quelle di presenza, previsti ai commi 1 e 4, sono determinati al lordo delle ritenute d'imposta. Le indennità di carica di cui al comma 1 vengono aggiornate ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, in misura pari all'incremento dell'indice ISTAT del periodo considerato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Fonti di finanziamento)

1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri obiettivi mediante:

a) i finanziamenti dello Stato, della Regione e degli Enti locali destinati all'edilizia residenziale pubblica e per le finalità di cui all'articolo 1;

b) i canoni di locazione degli immobili di proprietà o in gestione, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla normativa vigente per l'edilizia residenziale pubblica;

c) i fondi integrativi appositamente stanziati dalla Regione e dai Comuni per il perseguimento delle finalità inerenti al ruolo di calmieratori del mercato per la tutela delle fasce più deboli e per le situazioni di particolare tensione abitativa;

d) i finanziamenti a fronte di spese tecniche e generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica;

e) i proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio immobiliare;

f) le eventuali altre entrate derivanti da lasciti, legati e donazioni;

g) i finanziamenti dell'Unione europea;

h) tutte le ulteriori entrate derivanti dalle attività di cui all'articolo 4.

Art. 16

(Fondo sociale)

1. Al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, presso ciascuna ATER è istituito un apposito Fondo sociale.

2. Al finanziamento del Fondo sociale provvedono:

a) l'ATER, mediante stanziamento determinato nell'ambito dei piani finanziari;

b) i Comuni, relativamente agli alloggi ubicati nel proprio territorio, anche utilizzando le assegnazioni di cui al Fondo sociale regionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4;

c) la Regione con finanziamenti all'uopo stanziati periodicamente nel bilancio, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Le risorse sono assegnate dalla Regione all'ATER per coprire la differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'articolo 65, comma 3, lettera a), della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, ed il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le modalità di utilizzazione del Fondo sociale di cui al comma 1, nonché le procedure di contribuzione dei Comuni, sono stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'ATER, sentiti i Comuni nei quali opera l'ATER medesima, ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Art. 17

(Bilancio)

1. Il bilancio delle ATER è predisposto in conformità al disposto del codice civile.

2. In allegato al bilancio le ATER devono fornire dettagliati elementi informativi sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili;

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e dei servizi prestati;

c) ogni ulteriore indicazione rilevante ai fini della rilevazione dell'efficienza ed economicità dell'azienda in generale, nonché delle sue diverse attività gestionali.

Art. 18

(Vigilanza)

1. Le ATER sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici che ne riferisce alla stessa, al fine dell'accertamento della loro produttività e del pieno raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. La Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, può richiedere in qualsiasi momento l'invio di qualunque atto adottato dalle ATER e disporre ispezioni e controlli ai fini della vigilanza di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni adottate dalle ATER sono immediatamente esecutive. Devono essere trasmesse all'organo di vigilanza, ai fini di mera comunicazione informativa, quelle riguardanti il bilancio, i piani finanziari, i piani di vendita, i regolamenti, i programmi di attività edile e manutentiva, le piante organiche e gli incarichi dirigenziali.

4. In caso di impossibilità di funzionamento, di reiterate violazioni di norme di legge e di regolamenti, di gravi irregolarità omissive e contabili rilevate dal Collegio sindacale, ovvero nel caso di rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto anticipatamente. Con lo stesso provvedimento è nominato un Commissario per la gestione provvisoria delle ATER fino alla nomina dei nuovi organi e comunque per un periodo di tempo non superiore ai sei mesi.

5. I bilanci sono pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 19

(Stato giuridico e trattamento economico del personale)

1. Il rapporto di lavoro del personale dipendente delle ATER è regolato su base contrattuale collettiva ed individuale.

2. In sede di prima applicazione, al personale non dirigente delle ATER è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende aderenti a Federcasa-Aniacap, mentre al personale dirigente viene applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti delle Aziende aderenti alla CISPEL, fatto salvo quanto disposto, per il Direttore, dall'articolo 10.

La Giunta regionale, con adeguata motivazione, può successivamente disporre l'applicazione di altro contratto nazionale ritenuto più idoneo.

3. Con regolamento interno vengono stabilite le attribuzioni e le responsabilità dei dirigenti e le modalità di reclutamento del personale, ivi compreso il Direttore.

4. Entro sei mesi dall'approvazione dello statuto le ATER determinano la dotazione organica del personale, previa verifica dei carichi di lavoro. Sino all'approvazione della dotazione organica sono consentite le assunzioni necessarie per coprire esclusivamente le posizioni previste dalle piante organiche, già approvate dagli IACP, resesi vacanti per quiescenza e riconosciute essenziali per il funzionamento delle ATER.

5. Il personale non dirigente che risultasse in esubero può essere collocato, mediante le procedure vigenti in materia di mobilità e nei limiti delle disponibilità della pianta organica, presso Enti locali.

6. Le medesime procedure possono essere applicate anche al personale non dirigente che ne faccia richiesta entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della dotazione organica.

7. Entro sei mesi dall'avvenuta determinazione della pianta organica le ATER promuovono appositi corsi di formazione ed aggiornamento professionale del personale.

Art. 20

(Norma finale)

1. Quando leggi statali e regionali, o altri atti normativi, menzionano gli IACP, la menzione si intende riferita alle ATER.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Le ATER mantengono la titolarità dei beni immobili e mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente costituiti dagli IACP. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.

2. Gli organi degli IACP in carica all'entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento degli organi delle ATER. Le Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi insediate presso gli IACP continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento delle Commissioni di cui all'articolo 13. Per la durata massima di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli incarichi di Direttore delle ATER sono attribuiti agli attuali Direttori degli IACP.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati i Consigli di amministrazione delle ATER. L'insediamento dei Consigli di amministrazione delle ATER avviene non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di nomina. Entro trenta giorni dall'insediamento, i Consigli di amministrazione delle ATER adottano i rispettivi statuti.

CAPO II

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 75/1982, NONCHÉ ULTERIORI NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 22

(Abrogazioni e modifiche agli articoli 8, 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33, 35 e 50 della legge regionale 75/1982)

1. L'articolo 8, comma 1, lettere a), b) ed e), gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 32, 33 e l'articolo 35, comma 2, della legge regionale 75/1982 sono abrogati.

2. Al primo comma dell'articolo 50 della legge regionale 75/1982 le parole «La Commissione di cui al precedente articolo 29» sono sostituite dalle parole «La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi».

Art. 23

(Sostituzione dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, in materia di canone di locazione e piani finanziari)

1. L'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 68 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 65

(Canone di locazione e piani finanziari)

1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo:

a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico;

b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione;

c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.

2. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed

energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.

3. Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli utenti, viene biennalmente determinato dalle ATER entro i seguenti limiti annui:

a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a due pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato, sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso;

b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui alla precedente lettera a) e l'importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio, da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;

c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio.

4. Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s'intende quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell'importo previsto all'articolo 24, comma 6, per ogni componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito è dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone.

5. Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli assegnatari devono comunicare ogni due anni all'ATER la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell'assegnazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.

7. I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a destinarlo per le seguenti finalità:

a) all'esecuzione di opere di recupero;

b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;

c) al ripianamento dei disavanzi pregressi;

d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.».

Art. 24

(Abrogazioni e modifiche degli articoli 66, 67 e 69 della legge regionale 75/1982)

1. Gli articoli 66 e 67 della legge regionale 75/1982 sono abrogati.

2. All'articolo 69, comma 3, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 9/1999, le parole «sono inquilini da oltre dieci anni,» sono abrogate.

Art. 25

(Modifiche all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, in materia di determinazione del prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio)

1. All'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4/1999, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.».

2. All'articolo 70 della legge regionale 75/1982 i commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto sono abrogati.

Art. 26

(Integrazione alla legge regionale 75/1982, in materia di riacquisizione di alloggi venduti)

1. Dopo l'articolo 71 della legge regionale 75/1982 è aggiunto il seguente:

«Art. 71 bis

(Riacquisizione di alloggi venduti)

1. Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle

quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.

2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'articolo 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'articolo 61, primo comma, lettera e), può essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'articolo 70.».

Art. 27

(Ulteriori norme in materia di cessioni in proprietà di alloggi e di progetti di edilizia sovvenzionata ammessi a contributo)

1. Le cessioni in proprietà di alloggi il cui prezzo è determinato secondo le disposizioni della presente legge non comportano l'applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 75/1982 e non rilevano ai fini dell'articolo 24, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998.

2. Per le opere ammesse a contributo, i progetti di edilizia sovvenzionata e le loro varianti relativi ad interventi di nuova costruzione e di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, vengono verificati, ai fini della determinazione della spesa ammissibile, dal Direttore provinciale dei servizi tecnici competente per territorio.

Art. 28

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, hanno effetto dall'1 luglio 2000 con decorrenza dal piano finanziario del biennio 2000-2001 e con riferimento ai redditi 1997-1998. Sino a tale data continueranno ad applicarsi i canoni in vigore per l'anno 1999.

2. In sede di prima applicazione, limitatamente a quanto previsto alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 23, continuano ad applicarsi, per l'anno 2000, ad eccezione del reddito di riferimento, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 067/Pres., mentre per gli anni 2001, 2002 e 2003 l'adeguamento dei canoni di locazione alla disciplina stabilita dalla presente legge viene graduato progressivamente con deliberazione della Giunta regionale.

3. In sede di prima applicazione dell'articolo 70, primo comma, della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, fino al 31 dicembre 2003 il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi potrà essere scontato fino al prezzo determinato secondo i parametri catastali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 27 agosto 1999

ANTONIONE

Tabella «A»
(riferita all'articolo 14)

Indennità annuali di carica dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale delle ATER.

ATER	Presidente del C.d.a.	Vicepresidente del C.d.a.	Membri del C.d.a.	Presidente del Collegio sindacale	Membri del Collegio sindacale
TRIESTE	45.500.000	22.750.000	8.500.000	8.500.000	5.500.000
UDINE	42.000.000	21.000.000	8.500.000	8.500.000	5.500.000
GORIZIA	40.600.000	20.300.000	8.500.000	8.500.000	5.500.000
PORDENONE	40.600.000	20.300.000	8.500.000	8.500.000	5.500.000
TOLMEZZO	29.000.000	14.500.000	7.200.000	7.200.000	4.200.000

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4

– Il testo dell'articolo 18 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 («Norme sul diritto agli studi universitari»), è il seguente:

Art.18

(Alloggi)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni predispongono interventi pluriennali per l'edilizia residenziale universitaria finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, alla ristrutturazione, all'ammodernamento e alla manutenzione delle strutture destinate ad alloggi per studenti universitari e alla concessione di contributi alle province ed ai comuni ove esistano sedi universitarie, per la ristrutturazione di immobili di loro proprietà da adibire alla medesima destinazione.

2. Per i fini di cui al comma 1, le regioni possono utilizzare quote delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi pluriennali per l'edilizia residenziale pubblica.

3. Le regioni disciplinano le modalità per l'utilizzazione di alloggi da parte degli studenti non residenti anche mediante l'erogazione dei contributi monetari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a), ovvero mediante la stipula di apposite convenzioni con cooperative, enti e soggetti individuali.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro può assegnare alle università che intendano partecipare ai programmi di edilizia predisposti dalle regioni una quota dello stanziamento di bilancio destinato all'edilizia universitaria, per un importo non superiore complessivamente al 5 per cento dell'intero stanziamento. Gli oneri di manutenzione degli immobili sono a totale carico delle regioni.

Note all'articolo 9

– La legge regionale 12 marzo 1993, n. 9, reca «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi».

– La legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, reca «Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici».

Note all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 («Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica»), come sostituito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, e ulteriormente modificato dall'articolo 24, è il seguente:

Art. 69

(Cessioni in proprietà)

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.

2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.

3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.

4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.

5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.

6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

– Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è il seguente:

Art. 31

(Competenze delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici)

L'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati è effettuato dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l'Amministrazione regionale.

Nota all'articolo 14

– Il testo degli articoli 4 e 17 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46 («Norme in materia di indennità agli amministratori locali»), è il seguente:

Art. 4

(Indennità di presenza dei consiglieri comunali e provinciali)

1. Ai consiglieri comunali e provinciali spetta un'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio o delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto, nella seguente misura:

a) nei comuni fino a 5.000 abitanti: lire 70.000;

b) nei comuni con più di 5.000 abitanti: lire 100.000;

c) nei comuni capoluogo di provincia e nelle province: lire 130.000.

2. L'indennità giornaliera di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta delle commissioni consiliari previste dalla legge o dallo statuto può essere ridotta con deliberazione del consiglio comunale o provinciale.

Art. 17

(Aggiornamento periodico delle indennità)

1. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge sono aggiornati all'inizio di ogni triennio con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali.

2. L'aggiornamento viene effettuato entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il primo aggiornamento ha luogo l'1 gennaio 1999.

4. I limiti delle indennità previsti dalla presente legge possono essere altresì aggiornati con la procedura di cui al comma 1, qualora intervengano modificazioni agli istituti giuridici riguardanti gli ammi-

nistratori locali con disposizioni legislative di competenza dello Stato.

Note all'articolo 16

– Il testo dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1999)»), è il seguente:

Art. 4

(Interventi di politica sociale)

(omissis)

4. A decorrere dall'1 gennaio 1999 è istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.

(omissis)

– Per il testo dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, vedi articolo 23.

Note all'articolo 22

– Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 8

(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)

È rimesso al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, il compito di provvedere, attraverso appositi decreti da registrare alla Corte dei conti:

a) *abrogata*

b) *abrogata*

c) alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti di reddito e della detrazione per familiari a carico di cui all'articolo 24, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle rilevazioni dell'ISTAT;

d) alla emanazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione, la vigilanza ed il collaudo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, finalizzate all'obiettivo prioritario della riduzione dei costi di costruzione ed al miglioramento della qualità del prodotto edilizio ed al risparmio energetico;

e) *abrogata*

f) alla emanazione, per ogni canale di intervento contributivo, delle norme procedurali e degli schemi tipo di tutti gli atti di competenza dei beneficiari, degli operatori, dei Comuni e della Regione, necessari al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle iniziative;

g) all'adeguamento delle unità di contributo, dei massimali di spesa ammissibile a contributo, della durata dell'ammortamento e dei tassi di interesse, nonché delle fasce di reddito previsti dagli articoli 78, 82, 85, 88, 89, 90, 94, 108 e 118 della presente legge, in conseguenza dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle rilevazioni dell'ISTAT, della lievitazione dei costi di costruzione nell'edilizia, delle variazioni dei tassi di interesse del credito fondiario ed edilizio, della necessità di adeguamento, per esigenze di uniformità, alle eventuali variazioni di contributi statali.

– Il testo dell'articolo 35 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 45/1993, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 35

(Collaudo degli interventi di edilizia sovvenzionata e riserve)

1. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.

2. *abrogato*

– Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 75/1982, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 50

(Graduatoria e ricorsi)

La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi provvede, ove occorra, all'integrazione dell'istruttoria espletata dall'Istituto autonomo per le case popolari e, almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori, formula la graduatoria provvisoria.

La graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni all'albo comunale e presso l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente, ed inoltre, per estratto, nelle sedi di decentramento comunale.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

Entro i 30 giorni ulteriormente successivi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Note all'articolo 23

– Per il titolo della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 13.

– Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 19, è il seguente:

Art. 61

(Revoca dell'assegnazione)

Il Presidente dell'IACP dispone in qualunque tempo, con proprio decreto, previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29, la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione semplice nei confronti di chi:

a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l'usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall'acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall'alloggio di edilizia sovvenzionata;

b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione del Presidente dell'IACP giustificata da gravi motivi;

c) abbia sublocato l'alloggio a terzi;

d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani, esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno; in tal caso, il Presidente dell'IACP promuoverà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia preventivamente accettato uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;

e) abbia per due anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore di due terzi al limite annualmente in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;

f) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti;

f bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari.

La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto.

Il Presidente dell'IACP può concedere un termine non superiore a 6 mesi per il rilascio dell'immobile.

– Il testo dell'articolo 24, comma 6, della legge regionale 75/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 45/1993, è il seguente:

Art. 24

(Requisiti dei privati operatori e beneficiari)

(omissis)

6. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare pari a lire 3.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.

(omissis)

Nota all'articolo 24

– Per il testo dell'articolo 69 della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 13.

Nota all'articolo 25

– Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 6, della legge regionale 4/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 70

(Determinazione del prezzo)

Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso.

Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario.

Il pagamento del prezzo può avvenire in unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili.

Nel caso di pagamento rateale del prezzo il richiedente deve anticipare in contanti il 25% dello stesso.

Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse calcolato al tasso legale su base annua.

Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata o comunque all'incremento del patrimonio immobiliare degli IACP. Tali somme possono, inoltre, essere destinate dagli IACP anche al pagamento di imposte, su autorizzazione dell'Amministrazione regionale da concedersi, anche in modo differenziato per ciascun Ente, nell'ambito del provvedimento di cui al precedente articolo 65, sesto comma.

Note all'articolo 26

– Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 75/1982 è il seguente:

Art. 71

(Regime degli alloggi ceduti)

Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo per atto tra vivi o locato, nè su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Il vincolo di cui al primo comma deve essere trascritto ed annotato sui registri immobiliari a cura dell'IACP ed a spese dell'interessato.

Gli acquirenti hanno tuttavia facoltà di locare od alienare l'alloggio prima che siano trascorsi 10 anni, in caso di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare, o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'IACP.

In caso di alienazione, prima del decorso di 10 anni, deve essere preventivamente data comunicazione all'IACP il quale può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione - detratto l'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto corrispondere a titolo di locazione - rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Al presente articolo si applica l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

– Per il testo dell'articolo 61 della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 23.

– Per il testo dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 25.

Note all'articolo 27

– Per il testo dell'articolo 71 della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 26.

– Il testo dell'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

Art. 24

(Requisiti dei privati operatori e beneficiari)

(omissis)

d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;

(omissis)

– Il testo dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 («Norme per l'edilizia residenziale»), è il seguente:

Art. 31

(Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;

e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le competenze previste dalle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'articolo 28

– Per il testo dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982, vedi articolo 23.

– Il decreto del Presidente della Giunta regionale 10 marzo 1998, n. 067/Pres., reca «Legge regionale 75/1982, articolo 65. Canoni di locazione alloggi di edilizia sovvenzionata per il biennio 1998-1999».

– Per il testo dell'articolo 70 della legge regionale 75/1982, vedi nota all'articolo 25.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 44

- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale in data 11 dicembre 1998;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 17 dicembre 1998;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 20 maggio 1999, con relazione di maggioranza dei consiglieri Follegot e Ritossa e, di minoranza, dei consiglieri Brussa e Gherghetta;
- approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta antimeridiana del 20 luglio 1999.
- comunicata la non opposizione del Governo all'ulteriore corso con nota del Commissario del Governo di data 5 agosto 1999, n. 19/2-191/99 Gab.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 agosto 1999, n. 0258/Pres.

Legge regionale 2/1999. Nomina commissario straordinario per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2, con la quale è stata attribuita, in via straordinaria, alla Giunta regionale la competenza ad operare gli interventi per il recupero urbanistico e ambientale del comprensorio minerario di Cave del Predil, nonché a coordinare gli interventi per la normalizzazione della vita sociale ed economica nella zona medesima;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale n. 2/1999, nell'esercizio delle funzioni predette, la Giunta regionale si avvale di un Commissario straordinario nominato con decreto del proprio presidente, sentito il parere della Commissione consiliare competente, per un periodo non superiore a tre anni;

RILEVATO altresì che ai sensi dello stesso articolo 2, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Commissario dispone di personale distaccato da Uffici o servizi della Regione, del Comune di Tarvisio, della Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale, da altri enti pubblici, ovvero di personale reperito mediante contratti;

RILEVATO inoltre che l'articolo 3 della legge regionale n. 2/1999 attribuisce al Commissario straordinario i seguenti compiti:

a) progettazione, direzione e realizzazione del Piano generale di recupero dell'area e relativa esecuzione con uno o più strumenti particolareggiati sentito, nell'ambito della progettazione, il parere dell'Amministrazione comunale di Tarvisio. Il parere, se non espresso entro 30 giorni dalla richiesta, si intende reso favorevole;

b) formulazione di proposte all'Amministrazione regionale in ordine all'attuazione degli accordi di programma relativi a sistemazioni idrauliche di ripristino ambientale delle aree già sede di attività estrattive e loro successiva attuazione;

c) esecuzione di opere e di attività delegate dal Comune di Tarvisio o dalla Comunità montana del Canal del Ferro-Valcanale;

d) esecuzione, su delega dell'Amministrazione regionale, di iniziative comunitarie di sviluppo di turismo tematico.

RILEVATO infine che, per l'attuazione dei suddetti interventi, l'articolo 5 della legge regionale n. 2/1999 istituisce un fondo con gestione fuori bilancio ed amministrazione autonoma affidata al Commissario straordinario nell'ambito delle direttive impartite dalla Giunta regionale e con modalità di gestione da stabilirsi con apposito regolamento;

CONSIDERATO che la prima Commissione consiliare permanente, giusta nota n. C.I. 163 del 20 luglio 1999, ha espresso, su indicazione della Giunta regionale, parere favorevole alla nomina a Commissario straordinario dell'arch. Alaimo Spadon, ai sensi del menzionato articolo 2 della legge regionale n. 2/1999;

RITENUTO pertanto di provvedere alla nomina suddetta;

DECRETA

1. Per l'esercizio delle attività di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale n. 2/1999, l'arch. Alaimo Spadon è nominato Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi di recupero del Comprensorio minerario di Cave del Predil previsti dall'articolo 3 della legge regionale medesima.

2. La nomina ha durata pari a quella prevista a termini di legge per le competenze attribuite alla Giunta regionale dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 2/1999 e, comunque, non superiore a tre anni.

3. Al Commissario straordinario spetta, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 2/1999, un compenso mensile a titolo di indennità, ragguagliato all'indennità spettante al Sindaco del Comune di Tarvisio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 agosto 1999, n. 0259/Pres.

Procedura di V.I.A. - Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. Cooperativa agricola S. Giovanni Battista - Casarsa della Delizia. Ampliamento di un allevamento zootecnico esistente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 9 marzo 1999 con la quale la Società Cooperativa agricola S. Giovanni Battista di S. Giovanni di Casarsa (Pordenone) ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di ampliamento e ristrutturazione di un allevamento zootecnico esistente sito in Comune di Casarsa della Delizia;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato I, punto 5 del Regolamento succitato;

CONSIDERATO che dall'esame preliminare effettuato ai sensi della citata legge regionale 43/1990, la documentazione è risultata incompleta;

CONSIDERATO altresì che con D.P.G.R. n. 0183/Pres. del 4 giugno 1999 sono stati sospesi i termini per l'esame preliminare e il proponente è stato invitato ad integrare la documentazione mancante;

RITENUTO che la documentazione trasmessa dal proponente in data 12 luglio 1999, in ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza sopra richiamata, possa ritenersi esaustiva e che pertanto si possa dare seguito al procedimento a suo tempo interrotto;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Casarsa della Delizia, risultando quindi tale ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Pordenone e all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante il progetto di ampliamento e ristrutturazione di un allevamento zootecnico esistente sito in Comune di Casarsa della Delizia:

– il Comune di Casarsa della Delizia

– la Provincia di Pordenone

– l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale».

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Casarsa della Delizia sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 agosto 1999, n. 0260/Pres.

Legge regionale 43/1990, articolo 13. Ditta «Fantoni S.p.A.» - Osoppo (Udine). Realizzazione di un impianto di produzione di pannelli truciolari, avente una capacità produttiva di 350.000 mc/anno, in Comune di Osoppo (Udine), Zona Industriale Rivoli, all'interno del perimetro aziendale della Fantoni S.p.A. Procedura di valutazione di impatto ambientale. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'«Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

VISTO il Regolamento di esecuzione delle norme recate dalla succitata legge, emanato con il D.P.G.R. n. 245/Pres. dell'8 luglio 1996;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA l'istanza depositata in data 9 luglio 1999 con la quale la ditta «Fantoni S.p.A.», con sede in Comune di Osoppo, Zona Industriale Rivoli, ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto riguardante la realizzazione di un impianto per la produzione di pannelli truciolari avente una capacità produttiva di 350.000 mc/anno presso il proprio stabilimento di Osoppo, e ciò ai sensi della legge regionale n. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Gazzettino» in data 10 luglio 1999 e trasmesso alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio V.I.A. in data 14 luglio 1999;

VISTA la nota, pervenuta alla Direzione regionale dell'ambiente in data 20 luglio 1999, con la quale il WWF - Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia, ha chiesto di essere individuata quale pubblico interessato - ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 43/1990 - nell'ambito della procedura di V.I.A. relativa al progetto di cui all'oggetto;

RILEVATO che l'intervento proposto ricade nell'allegato VIII, punto 2 del Regolamento succitato e che, ai sensi dell'articolo 9 dello stesso, l'inizio della procedura è vincolato alla presentazione di copia dell'annuncio di pubblicazione sulla stampa;

VISTA la nota prot. AMB 15455/VIA-57 del 30 luglio 1999, con la quale è stato dato avvio al procedimento amministrativo riguardante la valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Osoppo, ma riguardi anche il limitrofo Comune di Buia, risultando quindi tale Ente interessato alla realizzazione del progetto, congiuntamente alla Provincia di Udine, all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli», quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria ed al Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona Pedemontana Alto Friuli;

DECRETA

1. Sono individuati, quali autorità interessate alla valutazione del progetto riguardante la realizzazione di un impianto per la produzione di pannelli truciolari presso

lo stabilimento della Società «Fantoni S.p.A.» di Osoppo (Udine):

- il Comune di Osoppo
- il Comune di Buia
- la Provincia di Udine
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 «Medio Friuli»
- il Consorzio per lo sviluppo industriale della Zona Pedemontana Alto Friuli

e, quale pubblico interessato:

- l'associazione WWF - Sezione regionale Friuli-Venezia Giulia, come da richiesta della medesima.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei Comuni di Osoppo e di Buia sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 agosto 1999, n. 0261/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999 e deliminazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 18 giugno 1999 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «tromba d'aria», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2396 del 23 luglio 1999, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/12137 del 3 agosto 1999;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999;

DECRETA

1) A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999.

2) Sono delimitati come territori danneggiati il Comune e la località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nella località danneggiata del Comune di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «tromba d'aria» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

Tromba d'aria del 18 giugno 1999
PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92, art. 3, c. 2
1. PRATA DI PORDENONE	Peressine	lettera e)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 agosto 1999, n. 0262/Pres.

Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale»;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante «Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale»;

CONSIDERATO che il 18 giugno 1999 la Provincia di Pordenone è stata interessata da «grandine», evento calamitoso che per la sua intensità ed estensione ha arrecato notevoli danni alle produzioni agricole ed alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione regionale dell'agricoltura tramite l'Ispettorato provinciale di Pordenone;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2395 del 23 luglio 1999, di cui è stata inoltrata copia al Ministero per le politiche agricole con nota prot. AGR/1-8/12139 del 3 agosto 1999;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/1985, all'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999;

DECRETA

1) A sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuto avversità atmosferica di carattere eccezionale, l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999.

2) Sono delimitati come territori danneggiati i Comuni e le località riportati nel prospetto che segue, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente paragrafo 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7, 9 e 10 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento di dette provvidenze dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento «grandine» verificatosi nella Provincia di Pordenone, il 18 giugno 1999. Detto termine è previsto dall'articolo 3, comma 4 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

Grandine del 18 giugno 1999
PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni danneggiati	località danneggiate	provvidenze invocate L. 185/92, art. 3, c. 2
1. CASARSA DELLA DELIZIA	Casarsa Nord - Est, Versutta e Tabina	lettere b), c), d), f) ed e)
2. SAN VITO AL TAGLIAMENTO	Comunale, Ponte Rosso, Casabianca, Casello, via Udine, Rossit e Trevisanello	lettere b), c), d) ed e)
3. VALVASONE	Tabina, Fornasini, Ponte Delizia, San Gaetano, Casatte, Case del Ponte e Casa Lisso	lettere b), c), d) ed e)

VISTO: IL VICE PRESIDENTE: CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 16 agosto 1999, n. 0263/Pres.

Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) - Sostituzione componente del Consiglio direttivo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n. 067/Pres del 25 febbraio 1999, con il quale è stato ricostituito, per la durata di tre anni, il Consiglio direttivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), chiamandovi a far parte, tra gli altri, il signor Mario Lavrencic, Presidente della Comunità montana del Carso;

VISTA la nota n. 1180 del 22 giugno 1999, con la quale la Comunità montana del Carso comunica la designazione del proprio rappresentante sig. Sandy Klun, in sostituzione del sig. Mario Lavrencic, dimissionario;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO l'articolo V dell'Ordine dell'ex G.M.A. del 18 aprile 1953, n. 66 sostituito dall'articolo 6 del D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 705;

VISTO l'articolo 20, 2º comma, del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2368 del 23 luglio 1999;

DECRETA

– il signor Sandy Klun è nominato componente del Consiglio direttivo dell'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT), quale rappresentante della Comunità montana del Carso, in sostituzione del signor Mario Lavrencic, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 16 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 agosto 1999, n. 0270/Pres.

Legge regionale 46/1986. Comitato tecnico regionale - sezione 4ª «integrata» - Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.P.G.R. 65/Pres. di data 10 marzo 1998 e D.P.G.R. 124/Pres. di data 15 aprile 1998 è stato ricostituito e successivamente integrato il Comitato tecnico regionale, ai sensi della legge regionale 46/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato nominato componente della Sezione IV integrata ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla legge regionale 30/1987 il dott. Vito Di Trapani, esperto in problemi ambientali;

RILEVATO che con successivo D.P.G.R. 52/Pres. di data 17 febbraio 1999 è stato, tra l'altro, nominato componente del Comitato in parola, Sezione IV integrata ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla legge regionale 30/1987, il dott. Vito Di Trapani, designato dalle Associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell'ambito regionale, in sostituzione del dott. Paolo Plossi, dimissionario;

CONSIDERATA l'incompatibilità della nomina avvenuta con il citato D.P.G.R. 52/Pres. di data 17 febbraio 1999 in quanto il dott. Vito Di Trapani risulta già componente della stessa Sezione del Comitato, quale esperto in problemi ambientali;

VISTE le note prot. EST/3557-B/8/A di data 21 aprile 1999 e prot. EST/6477-B/8/A di data 14 luglio 1999 con le quali l'Assessore regionale all'edilizia ed ai servizi tecnici propone di nominare la dott.ssa Elena Bellen, sulla base delle designazioni a suo tempo acquisite, in sostituzione del dott. Paolo Plossi e previo annullamento della nomina del dott. Vito Di Trapani;

VISTO l'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2484 di data 6 agosto 1999;

DECRETA

– Viene annullata, per le motivazioni in premessa illustrate, la nomina del dott. Vito Di Trapani, quale componente del Comitato tecnico regionale - Sezione IV «integrata», effettuata con D.P.G.R. 52/Pres. di data 17 febbraio 1999.

– La dott.ssa Elena Bellen, designata dalle Associazioni di protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell'ambito regionale, è nominata componente del Comitato tecnico regionale - Sezione IV integrata ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla legge regionale 30/1987, in sostituzione del dott. Paolo Plossi, dimissionario.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 agosto 1999

per IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE:
CIANI

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 26 agosto 1999, n. 45/CP.

Chiusura della caccia al cervo per la stagione venatoria 1999/2000.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLA CACCIA ED ALLA PESCA

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984, e l'Organo gestore riserve, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTA la domanda n. 40873/99 del 31 maggio 1999 con la quale l'Amministrazione provinciale di Udine, nell'ambito dell'esecuzione del progetto di ripopolamento del «Monte Cuar», chiede la chiusura della caccia al cervo nella stagione venatoria 1999/2000 nelle riserve di caccia di diritto di Trasaghis, Vito d'Asio, Castelnovo del Friuli, Forgaria nel Friuli, Verzegnis e Cavazzo Carnico al fine di consolidare la presenza del cervo nella zona di ripopolamento ricadente nel Comune di Trasaghis;

VISTA la nota n. 2898 del 22 luglio 1999 con la quale il Comitato provinciale della caccia di Udine ha comunicato il proprio parere favorevole alla chiusura della caccia al cervo limitatamente alle riserve di caccia di diritto di Trasaghis, Forgaria nel Friuli, Verzegnis e Cavazzo Carnico, limitrofe alla zona di ripopolamento e cattura di Trasaghis, ed ha trasmesso copia del parere favorevole formulato in merito dall'Osservatorio faunistico di Udine;

PRESO ATTO che, seppure richiesto con nota n. 1294 di data 16 giugno 1999 del Servizio della caccia e della pesca, il Comitato provinciale della caccia di Pordenone non ha espresso alcun parere in merito;

VISTO che l'Organo gestore riserve con nota n. 5027 del 14 luglio 1999 ha precisato che nelle zone limitrofe alla zona di ripopolamento e cattura di Trasaghis la specie cervo è in espansione e un prelievo minimo si rende necessario, e che, in ogni caso, va valutato in fase di ratifica dei regolamenti interni delle riserve interessate;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Comitato regionale della caccia nella seduta del 3 agosto 1999;

PRESO ATTO che le riserve di caccia di diritto di Castelnovo di Friuli e di Verzegnis, non essendo confinanti con la zona di ripopolamento e cattura del Comune di Trasaghis, non influiscono negativamente con l'attuazione del «Progetto Monte Cuar»;

RITENUTO comunque che, a tutela dell'iniziativa di consolidamento della specie cervo, vada vietata la caccia in alcune zone di eventuale passaggio di tale ungulato in Comune di Verzegnis ed in particolare nella località di «Bosco Faeit», delimitata a sud ed a est con la riserva di caccia di diritto di Cavazzo Carnico e a nord ed ovest dal torrente Faeit, dal Rio Pedaia e dalla pista forestale del Nevaio Avrint;

VISTO il D.P.G.R. 0291/Pres. del 3 agosto 1998 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio della caccia e della pesca e a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

di disporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la chiusura della caccia al cervo (Cervus elaphus) per la stagione venatoria 1999/2000:

1. nell'intero territorio della riserva di caccia di diritto di Trasaghis;

2. nell'intero territorio della riserva di caccia di diritto di Vito d'Asio;

3. nell'intero territorio della riserva di caccia di diritto di Forgaria nel Friuli;

4. nell'intero territorio della riserva di caccia di diritto di Cavazzo Carnico;

5. nel territorio della riserva di caccia di diritto di Verzegnis denominato «Bosco Faeit», delimitata a sud ed a est con la riserva di caccia di diritto di Cavazzo Carnico e a nord ed ovest dal torrente Faeit, dal Rio Pedaia e dalla pista forestale del Nevaio Avrint.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 26 agosto 1999

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 26 agosto 1999, n. 46/CP.

Limitazione della caccia, per la stagione venatoria 1999/2000, di alcune specie animali.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLA CACCIA ED ALLA PESCA

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984, e l'Organo gestore riserve, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTA la domanda di data 4 giugno 1999 con cui il Fondo mondiale per la natura (W.W.F.) chiede la sospensione della caccia su tutto il territorio regionale alle specie: Pernice bianca delle Alpi, Fagiano di monte o Gallo forcello, Coturnice delle Alpi, Lepre bianca o Lepre variabile o Lepre alpina;

VISTA la nota n. 855 di data 2 agosto 1999 con la quale il Comitato provinciale della caccia di Gorizia ha espresso parere favorevole al divieto di caccia per l'annata venatoria 1999/2000 alle specie di cui si tratta;

VISTA la nota n. 2319 del 17 agosto 1999 con cui il Comitato provinciale della caccia di Pordenone comunica l'adozione del parere favorevole alla sospensione della caccia alle specie in parola, formulato in data 2 agosto 1999;

VISTO l'atto n. 2128 del 22 luglio 1999 del Comitato provinciale della caccia di Trieste con cui il medesimo delibera di non esprimere alcun parere sull'argomento, trattandosi di specie non presenti sul territorio provinciale;

VISTA la nota n. 2898 del 22 luglio 1999 con la quale il Comitato provinciale della caccia di Udine ha comunicato il proprio parere favorevole alla chiusura della caccia alle specie sopra indicate ed ha trasmesso copia del parere favorevole formulato in merito dall'Osservatorio faunistico di Udine;

VISTA la nota n. 5027 del 14 luglio 1999 con cui il Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia - Organo gestore riserve di caccia di diritto della Regione Friuli-Venezia Giulia - comunica che nella seduta del 29 giugno 1999 ha espresso parere contrario all'adozione del decreto assessorile per il divieto di caccia nell'annata venatoria 1999/2000 alle specie di cui trattasi;

SENTITO il parere favorevole del Comitato regionale della caccia, espresso nella seduta del 3 agosto 1999, alla chiusura della caccia alla Pernice bianca, Gallo forcello, Coturnice e Lepre bianca;

RITENUTO comunque che una limitazione del periodo di caccia possa tutelare le specie succitate e permettere attraverso un prelievo contenuto di poter verificare lo stato delle specie da un punto di vista tecnico-scientifico e sanitario;

VISTO il D.P.G.R. n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio della caccia e della pesca ed a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

di disporre, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la limitazione della caccia, per la stagione venatoria 1999/2000, alle specie Pernice bianca (Lagopus mutus), Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix), Coturnice (Alectoris graeca) e Lepre bianca (Lepus timidus) dalla data del 24 ottobre 1999 al 30 novembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 26 agosto, 1999

VENIER ROMANO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, ALLA CACCIA ED ALLA PESCA 26 agosto 1999, n. 47/CP.

Limitazione del periodo della caccia alla Starna per la stagione venatoria 1999/2000.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA,
ALLA CACCIA ED ALLA PESCA

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero

quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale n. 46/1984, e l'Organo gestore riserve, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

VISTA la nota di data 22 luglio 1999 con la quale la riserva di caccia di diritto di Pasian di Prato, anche in nome delle riserve di caccia di diritto di Martignacco, Pozzuolo del Friuli, Mortegliano-Lestizza e San Vito di Fagagna, chiede la chiusura della caccia alla specie Starna su tutto o parte del territorio regionale, al fine di incrementare tale specie nell'ambito del programma faunistico della Provincia di Udine denominato «Progetto Starna»;

VISTA la nota n. 3307 di data 2 agosto 1999 con la quale il Comitato provinciale della caccia di Udine ha comunicato il proprio parere favorevole alla chiusura della caccia alla specie Starna nell'ambito delle riserve di caccia di diritto limitrofe a quelle in cui è in corso la sperimentazione del «Progetto Starna»;

VISTA la nota n. 5436 di data 12 agosto 1999 del Consiglio regionale della Federazione italiana della caccia - Organo gestore riserve di caccia di diritto della Regione Friuli-Venezia Giulia - con la quale si esprime parere favorevole alla chiusura della caccia alla specie Starna nelle riserve di caccia di diritto interessate dal «Progetto Starna» ed in quelle limitrofe;

SENTITO il parere contrario del Comitato regionale della caccia espresso nella seduta del 3 agosto 1999;

VISTO il D.P.G.R. n. 0291/Pres. del 3 agosto 1998 di delega a trattare gli affari di competenza del Servizio della caccia e della pesca ed a firmare gli atti relativi a tali affari;

DECRETA

di limitare, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, il periodo di caccia alla Starna (Perdix perdix), per la stagione venatoria 1999/2000, dalla terza domenica di settembre al 5 novembre 1999 nelle riserve di caccia di diritto e nelle riserve di caccia private e consorziali ricadenti nei Comuni di Basiliano, Bicinicco, Campoformido, Coseano, Fagagna, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna e Udine.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 26 agosto 1999

VENIER ROMANO

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 617-GO/ESR/601. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società S.A.L.I.T. S.r.l. di Medea (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'Ambiente n. AMB/316-GO/ESR/601 del 22 marzo 1995, successivamente aggiornato con il decreto del Direttore regionale dell'Ambiente n. AMB/525-GO/ESR/601 dell'11 maggio 1998, con i quali, la Società S.A.L.I.T. S.r.l. con sede in Comune di Medea (Gorizia), S.P. n. 6, Km 5, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 15.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/79 del 10 novembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società S.A.L.I.T. S.r.l. con sede in Medea (Gorizia), S.P. n. 6, Km 5, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 febbraio 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale nonchè di disporre lo svincolo della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/316-GO/ESR/601 del 22 marzo 1995, successivamente aggiornato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/525-GO/ESR/601 dell'11 maggio 1998, con effetto dalla data del 9 febbraio 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 618-UD/ESR/2656. (Estratto).

Modifica dell'autorizzazione alla ditta Giordani Gino Autotrasporti di Maniago (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/985-PN/ESR/1501 del 16 agosto 1994, successivamente prorogato, modificato ed aggiornato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/113-PN/ESR/1501 del 6 febbraio 1998, con i quali, la Ditta Giordani Gino Autotrasporti con sede in Comune di Maniago (Pordenone), viale della Repubblica, 79, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 10.000 tonnellate;

VISTA la domanda del 21 gennaio 1999, con la quale, la predetta Ditta ha chiesto la modifica dell'autorizzazione di cui sopra, relativamente al parco automezzi;

VISTO il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di cui sopra, espresso in data 27 maggio 1999 dal Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti sulla base della documentazione proposta;

(omissis)

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

(omissis)

RITENUTO pertanto di modificare l'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali, come sopra

richiesto, fermo restando la validità dell'autorizzazione stessa, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

Art. 1

All'elenco di cui all'articolo 3 dell'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/985-PN/ESR/1501 del 16 agosto 1994, successivamente prorogata, modificata ed aggiornata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/113-PN/ESR/1501 del 6 febbraio 1998, viene cassato il seguente mezzo:

- autocarro Mercedes Benz targato PN 258041

allo stesso tempo viene aggiunto il seguente mezzo

- autocarro Volvo Truck FH12 targato AW 000 DR.

Art. 2

A titolo ricognitivo i mezzi autorizzati alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali sono i seguenti:

- autocarro Mercedes Benz targato AG 330 WE
- rimorchio Bartoletti targato AA 45634
- rimorchio Zorzi targato PN 3826
- rimorchio Zorzi targato PN 5568
- autocarro Volvo Truck FH12 targato AW 000 DR.

Art. 3

È fatto obbligo alla ditta autorizzata di far pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente, i certificati attestanti il permanere dell'idoneità dei mezzi autorizzati, come previsto all'articolo 1 del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con l'esplicita indicazione dei codici del Catalogo europeo dei rifiuti.

Art. 4

È fatto altresì obbligo alla ditta autorizzata di far pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente, ad avvenuto ricevimento, copia del decreto di accettazione delle garanzie finanziarie, nonchè copia del decreto di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rilasciati dalla sezione regionale dell'Albo stesso.

Artt. 5 - 6

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 619-UD/ESR/2656. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società SAFIP S.r.l. di Premariacco (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/997-UD/ESR/2656 del 17 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società SAFIP S.r.l. con sede in Comune di Premariacco (UD), via Pacifico Valussi, 2, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il tra-

sporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 12.000 tonnellate;

VISTA la nota del 30 giugno 1997, con la quale, la Società SAFIP S.r.l. ha comunicato il trasferimento della sede legale in Premariacco (Udine), Piazza della Vittoria, 6, frazione Ipplis;

VISTA l'istanza del 27 gennaio 1999 con la quale la Società SAFIP S.r.l. ha chiesto la revoca dell'autorizzazione ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali;

VISTA la nota del 10 maggio 1999, con la quale, il Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, ha trasmesso, per il seguito di competenza, l'istanza di cui sopra;

CONSIDERATO che dalla data del 27 gennaio 1999, non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/997-UD/ESR/2656 del 17 agosto 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, avendo la società chiesto la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

RITENUTO pertanto di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/997-UD/ESR/2656 del 17 agosto 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/997-UD/ESR/2656 del 17 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 28 gennaio 1999.

(omissis)

Trieste 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 620-UD/ESR/2658. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società SAFIP dei F.lli Osgnach S.n.c. di Premariacco (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

(omissis)

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1104-UD/ESR/2658 del 9 settembre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Safip dei F.lli Osgnach S.n.c. con sede in Comune di Premariacco, via Pacifico Valussi, 2, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale

delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 32.000 tonnellate;

VISTA la nota del 30 giugno 1997, con la quale, il sig. Osgnach Enzo ha comunicato che la Società Safip dei F.lli Osgnach S.n.c., con atto del notaio dott. Mareschi del 16 ottobre 1996, n. 57418 di repertorio e n. 17372 di raccolta, ha modificato la ragione sociale in Società Safip di Osgnach Enzo & C. S.n.c. e ha trasferito la sede legale in Premariacco (Udine), piazza della Vittoria, 6, frazione Ipplis;

VISTA la scrittura privata di cessione di azienda del 19 dicembre 1997, dalla quale si evince la vendita, da parte della Società Safip di Osgnach Enzo & C. S.n.c., alla Società Safip S.r.l. avente sede in Premariacco (Udine), piazza della Vittoria, 6, frazione Ipplis, con decorrenza di tutti gli effetti attivi e passivi a far tempo dall'1 gennaio 1998, della piena ed esclusiva proprietà dell'azienda commerciale;

VISTA l'istanza del 27 gennaio 1999, con la quale, la Società Safip di Osgnach Enzo & C. S.n.c. ha chiesto la revoca dell'autorizzazione ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali;

VISTA la nota del 10 maggio 1999, con la quale, il Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, ha trasmesso, per il seguito di competenza, l'istanza di cui sopra;

CONSIDERATO che dalla data del 27 gennaio 1999, non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1104-UD/ESR/2658 del 9 settembre 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, avendo la Società chiesto la revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti speciali;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

RITENUTO pertanto di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1104-UD/ESR/2658 del 9 settembre 1994, successivamente prorogata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1104-UD/ESR/2658 del 9 settembre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 28 gennaio 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 621-TS/ESR/1368. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Vignes Adriano Audemolizioni di Sgonico (Trieste) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa sta-

tale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/810-TS/ESR/1368 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Vignes Adriano Autodemolizioni con sede in Comune di Sgonico (Trieste), Strada Stazione di Prosecco, 5/D, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 200 tonnellate;

VISTA la nota del 16 gennaio 1999, con la quale, la succitata Ditta comunica di svolgere attività di trasporto di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate e di essere iscritta nell'Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, tenuto presso la C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il Testo aggiornato del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi», all'articolo 30, comma 16, precisa che le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 33 del Testo medesimo, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione regionale territorialmente competente;

VISTA la nota del 21 agosto 1998, con la quale, la predetta C.C.I.A.A. di Trieste, sezione regionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, conferma il ricevimento, in data 22 luglio 1998, della comunicazione di inizio attività, da parte della Ditta Vignes Adriano, tesa ad ottenere l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti - Elenco speciale delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;

ATTESO che, dalla sopra richiamata nota del 21 agosto 1998, risulta che detta comunicazione è stata registrata al n. 193 - Rifiuti non pericolosi;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/810-TS/ESR/1368 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 622-TS/ESR/1352. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Autotrasporti Radovic Mario di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/792-TS/ESR/1352 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Autotrasporti Radovic Mario con sede in Comune di Trieste, Strada della Rosandra, 26, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 5100 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/71 del 2 febbraio 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Autotrasporti Radovic Mario con sede in Comune di Trieste, Strada della Rosandra, 26, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/792-TS/ESR/1352 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 9 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 623-PN/ESR/1519. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. di Pordenone ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/634-PN/ESR/1519 dell'8 giugno 1995, successivamente modificato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/416-PN/ESR/1519 del 6 giugno 1997, con i quali, la Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con sede legale in Comune di Pordenone, via delle Villotte S.n.c. e sede amministrativa in Comune di Pordenone, via Roveredo, 31, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 7000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/111 del 13 giugno 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Pordenonese Rottami di Montagner Valter & C. S.n.c. con sede in Pordenone, via Roveredo, 31, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 17 marzo 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di

smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/634-PN/ESR/1519 dell'8 giugno 1995, successivamente modificato con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/416-PN/ESR/1519 del 6 giugno 1997, con effetto dalla data del 17 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 624-TS/ESR/1348. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Moviter S.n.c. di Mario Radovic & C. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/977-TS/ESR/1348 dell'11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Moviter S.n.c. di Mario Radovic & C. con sede in Comune di Trieste, Strada della Rosandra, 26, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 26.500 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/74 del 19 marzo 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Moviter S.n.c. di Mario Radovic & C. con sede in Trieste, Strada della Rosandra, 26 all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/977-TS/ESR/1348 dell'11 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 9 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 625-UD/ESR/2706. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Idrospurghi di Della Pietra Sergio & C. S.n.c. di Tolmezzo (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1023-UD/ESR/2706 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/750-UD/ESR/2706 del 19 aprile 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1412-UD/ESR/2706 del 9 dicembre 1997, con i quali, la Società Idrospurghi di Della Pietra Sergio & C. S.n.c. con sede in Comune di Tolmezzo (Udine), via Chiamue, 53, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 20.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/223 del 15 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Idrospurghi di Della Pietra Sergio & C. S.n.c. con sede in Comune di Tolmezzo (Udine), via Chiamue, 53, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 febbraio 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1023-UD/ESR/2706 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/750-UD/ESR/2706 del 19 aprile 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1412-UD/ESR/2706 del 9 dicembre 1997, con effetto dalla data del 9 febbraio 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 626-TS/ESR/1338. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Esperteco S.r.l. di Trieste ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed

integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/358-TS/ESR/1338 del 3 aprile 1995, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/252-TS/ESR/1338 del 20 febbraio 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1522-TS/ESR/1338 dell'11 ottobre 1996, con i quali, la Società Esperteco S.r.l. con sede in Comune di Trieste, via Aquileia, 16, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte della sezione regionale dell'Albo stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 500 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/206 del 20 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Esperteco S.r.l. con sede in Trieste, via Aquileia, 16, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 2 marzo 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/358-TS/ESR/1338 del 3 aprile 1995, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/252-TS/ESR/1338 del 20 febbraio 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1522-TS/ESR/1338 dell'11 ottobre 1996, con effetto dalla data del 2 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 627-PN/ESR/1537. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta ISPEF di Dean Luigi di Fiume Veneto (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/794-PN/ESR/1537 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/1176-PN/ESR/1537 del 26 settembre 1995 e con il decreto del Direttore re-

gionale dell'ambiente n. AMB/276-PN/ESR/1537 del 7 aprile 1997, con i quali, la Ditta ISPEF di Dean Luigi, con sede in Comune di Fiume Veneto (Pordenone), via Raffaello, 4, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 10.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/98 del 18 dicembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta ISPEF di Dean Luigi, con sede in Fiume Veneto (Pordenone), via Raffaello, 4, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/794-PN/ESR/1537 del 27 luglio 1994, successivamente prorogato e modificato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, n. AMB/1176-PN/ESR/1537 del 26 settembre 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/276-PN/ESR/1537 del 7 aprile 1997, con effetto dalla data del 9 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 628-TS/ESR/283. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società P.I.T.E.F. S.r.l. di Venezia-Mestre ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1328-TS/ESR/283 del 31 luglio 1992, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1537-TS/ESR/283 del 9 dicembre 1994, con i quali, la Società P.I.T.E.F. S.r.l. con sede in Venezia-Mestre, via Torino, 63, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, per una quantità massima annua di 60.000 tonnellate;

VISTO il verbale di assemblea straordinaria della Società P.I.T.E.F. S.r.l., repertorio n. 21101 e raccolta n. 5337, redatto in data 17 dicembre 1996, dal notaio dott. Ernesto Marciano, dal quale risulta il trasferimento della sede legale da Venezia-Mestre, via Torino, 63, a Venezia, via Orsato, 30/6, frazione Marghera;

VISTA la nota del 3 dicembre 1998, con la quale, la Società Aspica S.r.l. con sede legale in Bussolengo (Verona), via dell'Industria, 6/a e sede divisione in Venezia, via Orsato, 30/6, frazione Marghera, comunica che con atto di fusione del 16 ottobre 1998, la Società P.I.T.E.F. S.r.l. si è fusa per incorporazione nella Società Aspica S.r.l. medesima;

VISTO l'atto di fusione, n. 82342 rep. e n. 14994 racc., redatto in data 16 ottobre 1998, dal notaio dott.

Cesare Peloso, dal quale si evince che la Società P.I.T.E.F. S.r.l. e la Società Aspica S.r.l. si sono dichiarate fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, con effetto dal 1 dicembre 1998, in dipendenza delle rispettive deliberazioni dei soci in data 22 giugno 1998;

CONSIDERATO che dalla data del 1 dicembre 1998, non sussistono più le condizioni di fatto, in presenza delle quali è stata emanata l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1328-TS/ESR/283 del 31 luglio 1992, successivamente prorogata e modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1537-TS/ESR/283 del 9 dicembre 1994, essendo la Società autorizzata alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani stata fusa, mediante incorporazione, nella Società Aspica S.r.l.;

CONSIDERATO altresì che il permanere dell'autorizzazione è contrario al diritto, non essendo la suddetta autorizzazione più supportata dalla situazione di fatto;

VISTO il parere favorevole alla revoca dell'autorizzazione alla raccolta e al trasporto di rifiuti urbani, espresso in data 12 maggio 1999 dal Direttore del Servizio per la disciplina dello smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 30, comma 15, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 915/1982, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione e che le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni;

RITENUTO pertanto di revocare l'autorizzazione di cui al decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1328-TS/ESR/283 del 31 luglio 1992, successivamente prorogata e modificata con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1537-TS/ESR/283 del 9 dicembre 1994;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1328-TS/ESR/283 del 31 luglio 1992, successivamente prorogato e modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1537-TS/ESR/283 del 9 dicembre 1994, con effetto dalla data del 1 dicembre 1998.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 629-TS/ESR/1500. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Politrasmet S.r.l. di San Giuliano Milanese (Milano) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1229-TS/ESR/1500 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Società Politrasmet S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (Milano), via Tolstoi, 40, è stata autorizzata fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 7000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale Lombardia dell'Albo nazionale delle imprese che

effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. MI/1387 del 27 marzo 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Politrasmet S.r.l. con sede in San Giuliano Milanese (Milano), via Tolstoi, 40, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale Lombardia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti rep. 0223/98 del 5 agosto 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1229-TS/ESR/1500 dell'11 ottobre 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 5 agosto 1998.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 630-PN/ESR/1505. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Cappellina Mario & C. S.n.c. di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/912-PN/ESR/1505 del 2 agosto 1994, successivamente modificato, prorogato e aggiornato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1-PN/ESR/1505 del 5 gennaio 1995, n. AMB/1088-PN/ESR/1505 del 17 giugno 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/970-PN/ESR/1505 del 16 settembre 1998, con i quali, la Società Cappellina Mario & C. S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), via Fontanasso, 4, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 20.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/158 del 10 novembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Cappellina Mario & C. S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), via Fontanasso, 4, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 2 aprile 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/912-PN/ESR/1505 del 2 agosto 1994, successivamente modificato, prorogato e aggiornato con i decreti dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1-PN/ESR/1505 del 5 gennaio 1995, n. AMB/1088-PN/ESR/1505 del 17 giugno 1996 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/970-PN/ESR/1505 del 16 settembre 1998, con effetto dalla data del 2 aprile 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 631-PN/ESR/172. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Cappellina Mario & C. S.n.c. di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/434-PN/ESR/172 del 9 aprile 1993, successivamente modificato e prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1087-PN/ESR/172 del 17 giugno 1996 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/432-PN/ESR/172 del 6 aprile 1998 e n. AMB/971-PN/ESR/172 del 16 settembre 1998, con i quali, la Società Cappellina Mario & C. S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), via Fontanasso, n. 4, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, per una quantità massima annua di 20.000 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/158 del 10 novembre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Cappellina Mario & C. S.n.c. con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), via Fontanasso, 4, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, del 2 aprile 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/434-PN/ESR/172 del 9 aprile 1993, successivamente modificato e prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1087-PN/ESR/172 del 17 giugno 1996 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/432-PN/ESR/172 del 6 aprile 1998 e n. AMB/971-

PN/ESR/172 del 16 settembre 1998, con effetto dalla data del 2 aprile 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 632-TS/ESR/260. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Cattapan Antonio di Martellago (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti urbani.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/911-TS/ESR/260 del 18 giugno 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1173-TS/ESR/260 del 22 settembre 1995, con i quali, la Ditta Cattapan Antonio con sede in Martellago (Venezia), via Guardi, 28/3, è stata autorizzata ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti urbani, per una quantità massima annua di 2000 tonnellate;

ATTESO che la formulazione recata dall'articolo 2 del sopracitato decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1173-TS/ESR/260 del 22 settembre 1995, in ordine alla durata delll'autorizzazione, indica la validità della stessa, fino alla pronuncia positiva o negativa d'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, da parte del Comitato nazionale dello stesso;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. VE/0372 del 21 ottobre 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Cattapan Antonio con sede in Martellago (Venezia), via Guardi, 28/3, frazione Maerne, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 22 aprile 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/911-TS/ESR/260 del 18 giugno 1993, successivamente modificato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1173-TS/ESR/260 del 22 settembre 1995, con effetto dalla data del 22 aprile 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 658-TS/ESR/1495. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Degrassi Fabio Autonoleggi-Autotrasporti di Chioggia (Venezia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1050-TS/ESR/1495 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato, aggiornato e modificato, con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/572-TS/ESR/1495 del 1 giugno 1998, con i quali, la Ditta Degrassi Fabio Autonoleggi - Autotrasporti, con sede in Comune di Chioggia (Venezia), via Isola Saloni, 83, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 15 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. VE/1072 del 16 agosto 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Degrassi Fabio all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Veneto dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 1 aprile 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1050-TS/ESR/1495 del 31 agosto 1994, successivamente prorogato, aggiornato e modificato, con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con il decreto del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/572-TS/ESR/1495 dell'1 giugno 1998, con effetto dalla data dell'1 aprile 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 659-GO/ESR/585. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla Società Autodemolizioni F.lli Primozic Riccardo e Romino S.n.c. di Savogna d'Isonzo (Gorizia) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/870-GO/ESR/585 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato, modificato, aggiornato e volturato, con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1397-GO/ESR/585 del 4 settembre 1996 e n. AMB/1522-GO/ESR/585 del 30 dicembre 1997, con i quali, la Società Autodemolizioni F.lli Primozic di Primozic Riccardo & Romino S.n.c. con sede in Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), via Case Sparse, frazione Peci, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 500 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, iscrizione n. TS/141 del 13 marzo 1998, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Società Autodemolizioni F.lli Primozic di Primozic Riccardo & Romino S.n.c. con sede in Comune di Savogna d'Isonzo (Gorizia), via Case Sparse, frazione Peci, all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 3 settembre 1998, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/870-GO/ESR/585 del 29 luglio 1994, successivamente prorogato, modificato, aggiornato e volturato, con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995 e con i decreti del Direttore regionale dell'ambiente n. AMB/1397-GO/ESR/585 del 4 settembre 1996 e n. AMB/1522-GO/ESR/585 del 30 dicembre 1997, con effetto dalla data del 3 settembre 1998.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DECRETO DEL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE 30 luglio 1999, n. AMB. 660-UD/ESR/2684. (Estratto).

Cessazione dell'autorizzazione alla ditta Palladino Ivan di Paluzza (Udine) ad effettuare la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali.

IL DIRETTORE REGIONALE DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato con il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

(omissis)

VISTO l'articolo 8, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, di adeguamento, in sede regionale, della normativa relativa allo smaltimento dei rifiuti, recata dal decreto legislativo 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, mediante il recepimento delle disposizioni in esso contenute nonchè il mantenimento di previgenti disposizioni regionali già rispondenti alla normativa statale, ed in particolare del Regolamento approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1015-UD/ESR/2684 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con i quali, la Ditta Palladino Ivan con sede in Comune di Paluzza (Udine), via Enfretors, 57, è stata autorizzata fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di iscrizione, ad effettuare la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali, per una quantità massima annua di 2500 tonnellate;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle

imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, iscrizione n. TS/91 del 21 maggio 1996, con il quale, è stata disposta l'iscrizione della Ditta Palladino Ivan con sede in Paluzza (Udine), via Enfretors, 57, all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti;

VISTO il decreto del Presidente della sezione regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti del 9 marzo 1999, con il quale, è stata disposta l'accettazione delle garanzie finanziarie;

ATTESO che a seguito dell'intervenuta iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, appare opportuno disporre la cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

RITENUTO pertanto di assumere il conseguente provvedimento di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale;

VISTO l'articolo 2, II comma, lettera a), del precitato Regolamento, in base al quale, le competenze residuali in materia di autorizzazione alla raccolta ed al trasporto di rifiuti, in attesa della prevista iscrizione all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, rimangono in capo alla Direzione regionale dell'ambiente;

DECRETA

la cessazione dell'efficacia del decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/1015-UD/ESR/2684 del 24 agosto 1994, successivamente prorogato con il decreto dell'Assessore regionale all'ambiente n. AMB/448-E/28/30 del 21 aprile 1995, con effetto dalla data del 9 marzo 1999.

(omissis)

Trieste, 30 luglio 1999

ZOLLIA

DIREZIONE REGIONALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale

Udine

Comune di Bicinicco. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 39 del 3 maggio 1999 il Comune di Bicinicco ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cassacco. Variante n. 15 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991: decreto del Presidente della Giunta regionale di introduzione di modifiche e di conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione n. 31/1999.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 9 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con decreto n. 0268/Pres. del 16 agosto 1999, il Presidente della Giunta regionale ha confermato l'esecutività della deliberazione consiliare n. 31 del 3 maggio 1999, con cui il comune di Cassacco ha approvato la variante n. 15 al Piano regolatore generale, avente i contenuti di nuovo Piano regolatore generale comunale ai sensi della legge regionale 52/1991, disponendo sia l'esclusione, dalla variante stessa, delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 11, sia l'introduzione, nella variante medesima, delle modifiche indispensabili al totale superamento delle riserve espresse con deliberazione della Giunta regionale n. 2397 del 6 agosto 1998.

La variante in argomento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione.

Comune di Claut. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 27 del 25 giugno 1999 il Comune di Claut ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Codroipo. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 54 del 17 giugno 1999 il Comune di Codroipo ha adottato la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Cordenons. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazioni consiliari n. 29 del 9 giugno 1999 e n. 46 del 21 luglio 1999 il Comune di Cordenons ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fagagna. Avviso di approvazione del P.R.P.C. dell'Ambito zona D4 in loc. Plasencis.

Con deliberazione consiliare n. 48 del 12 luglio 1999, il Comune di Fagagna ha approvato, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. dell'Ambito zona D4 in loc. Plasencis, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni presentate al Piano medesimo.

Comune di Gorizia. Avviso di approvazione della variante n. 39 al Piano regolatore generale (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 45 del 30 giugno 1999 il Comune di Gorizia ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 39 al Piano regolatore generale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Lignano Sabbiadoro. Avviso di adozione della variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 47 del 1 giugno 1999 il Comune di Lignano Sabbiadoro ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 29 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 29 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Moimacco. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 1° luglio 1999 il Comune di Moimacco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Pordenone. Avviso di adozione della variante n. 42 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 56 dell'1 luglio 1999 il Comune di Pordenone ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 42 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 42 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Precenicco. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 9 giugno 1999 il Comune di Precenicco ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, nè vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32bis, comma 3 della legge regionale 52/1991.

Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 36 del 30 giugno 1999 il Comune di Resiutta ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 28 del 30 giugno 1999 il comune di Ronchi dei Legionari ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 29 del 30 giugno 1999 il Comune di Ronchi dei Legionari ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Daniele del Friuli. Avviso di adozione della variante n. 38 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 73 del 28 giugno 1999 il Comune di San Daniele del Friuli ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 1/1978 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 38 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 38 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Floriano del Collio. Avviso di adozione del Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 10 del 30 marzo 1999 il Comune di San Floriano del Collio ha adottato il Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, il Piano regolatore generale comunale sarà depositato presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Giorgio di Nogaro. Avviso di adozione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 34 del 4 maggio 1999 il Comune di San Giorgio di Nogaro ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Spilimbergo. Avviso di approvazione del P.R.P.C. relativo all'ambito funzionale 3b del centro storico.

Con deliberazione consiliare n. 67 del 29 giugno 1999, il Comune di Spilimbergo ha preso atto del parere positivo del Ministero dei beni culturali e ambientali n. 506 del 22 aprile 1999 ed ha approvato, ai sensi dell'articolo 45 comma 4 della legge regionale 52/1991, il P.R.P.C. relativo all'ambito funzionale 3b del centro storico, con l'introduzione delle modifiche conseguenti al parziale accoglimento delle osservazioni ed opposizioni presentate al Piano medesimo.

Comune di Varmo. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione (legge 1/1978, articolo 1).

Con deliberazione consiliare n. 990048 del 30 giugno 1999 il Comune di Varmo ha approvato ai sensi dell'articolo 32bis, comma 4 della legge regionale 52/1991 la variante n. 16 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione sentito il parere del Comitato tecnico regionale n. 116/1-T/99 del 7 giugno 1999 e prendendo atto che, in ordine alla variante medesima, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni.

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

Servizio vigilanza sugli enti

Legge regionale 7/1999 - Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura. Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1998.

(Deliberazione n. 95 del 25 maggio 1999 approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2392 del 23 luglio 1999).

in Lire

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertam.	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
TITOLO I						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.937.500.000	16.332.011.335	16.389.353.835	24.797.570.083	28.874.824.005	16.239.694.103
TITOLO II						
Altre entrate	892.068.080	11.679.869.169	1.339.375.434	1.661.041.049	1.710.267.542	2.482.657.721
TITOLO III						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	53.535.372	53.535.372	75.862.130	153.374.200	144.722.963	87.148.942
TITOLO IV						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	63.849.541.868	100.726.374.635	100.780.162.129	191.775.316.225	261.878.566.443	105.073.954.712
Totale entrate finali	73.732.645.320	128.791.790.511	118.584.753.528	218.387.301.557	292.608.380.953	123.883.455.478
TITOLO V						
Accensione di prestiti	–	–	–	–	–	–
TITOLO VI						
Partite di giro	2.169.566.246	2.203.153.156	1.378.138.747	3.973.245.598	3.569.659.681	892.852.993
Totale	75.902.211.566	130.994.943.667	119.962.892.275	222.360.547.155	296.178.040.634	124.776.308.471
Avanzo di amministrazione	56.444.019.817	51.057.870.280	–	–	–	–
Fondo iniziale di cassa	–	–	–	66.316.207.919	66.349.674.415	66.349.674.415
Totale compl. entrate	132.346.231.383	182.052.813.947	119.962.892.275	288.676.755.074	362.527.715.049	191.125.982.886

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
TITOLO I						
Spese correnti	10.614.689.091	17.855.053.853	16.289.011.889	80.746.701.301	29.175.792.763	14.137.333.810
TITOLO II						
Spese in conto capitale	119.445.416.046	161.878.046.938	89.423.206.786	203.773.824.195	329.347.778.797	69.248.771.764
Totale spese finali	130.060.105.137	179.733.100.791	105.712.218.675	284.520.525.496	358.523.571.560	83.386.105.574
TITOLO III						
Estinzione di mutui ed anticipazioni	116.560.000	116.560.000	115.624.107	116.560.000	116.560.000	115.624.107
TITOLO IV						
Partite di giro	2.169.566.246	2.203.153.156	1.378.138.747	4.039.669.578	3.887.583.489	1.295.153.208
Totale	132.346.231.383	182.052.813.947	107.205.981.529	288.676.755.074	362.527.715.049	84.796.882.889
Disavanzo di amministrazione	–	–	–	–	–	–
Totale compl. spese	132.346.231.383	182.052.813.947	107.205.981.529	288.676.755.074	362.527.715.049	84.796.882.889

In Euro

ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertam.	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Riscossioni
TITOLO I						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.615.833,54	8.434.779,93	8.464.394,86	12.806.876,15	14.912.602,07	8.387.102,06
TITOLO II						
Altre entrate	460.714,71	6.032.149,01	691.729,68	857. 856,11	883.279,47	1.282.185,71
TITOLO III						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	27.648,71	27.648,71	39.179,52	79.211,16	74.743,17	45.008,67
TITOLO IV						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	32.975.536,40	52.020.831,10	52.048.610,02	99.043.605,14	135.248.992,36	54.266.168,83
Totale entrate finali	38.079.733,36	66.515.408,76	61.243.914,09	112.787.628,56	151.119.617,07	63.980.465,26
TITOLO V						
Accensione di prestiti	–	–	–	–	–	–
TITOLO VI						
Partite di giro	1.120.487,46	1.137.833,65	711.749,26	2.052.010,10	1.843.575,37	461.120,09
Totale	39.200.220,82	67.653.242,40	61.955.663,35	114.839.638,66	152.96 3.192,44	64.441.585,35
Avanzo di amministrazione	29.150.903,45	26.369.189,36	–	–	–	–
Fondo iniziale di cassa	–	–	–	34.249.463,10	34.266.747,10	34.266.747,10
Totale compl. entrate	68.351.124,27	94.022.431,76	61.955.663,35	149.089.101,76	187.229.939,55	98.708.332,46

SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Pagamenti
TITOLO I						
Spese correnti	5.482.029,41	9.221.365,75	8.412.572,57	41.702.190,97	15.068.039,46	7.301.323,58
TITOLO II						
Spese in conto capitale	61.688.409,18	83.603.034,15	46.183.232,08	105.240.397,36	170.093.932,56	35.764.005,93
Totale spese finali	67.170.438,59	92.824.399,90	54.595.804,65	146.942.588,32	185.161.972,02	43.065.329,51
TITOLO III						
Estinzione di mutui ed anticipazioni	60.198,22	60.198,22	59.714,87	60.198,22	60.198,22	59.714,87
TITOLO IV						
Partite di giro	1.120.487,46	1.137.833,65	711.749,26	2.086.315,22	2.007.769,31	668.890,81
Totale	68.351.124,27	94.022.431,76	55.367.268,78	149.089.101,76	187.22 9.939,55	43.793.935,19
Disavanzo di amministrazione	–	–	–	–	–	–
Totale compl. spese	68.351.124,27	94.022.431,76	55.367.268,78	149.089.101,76	187.229.939,55	43.793.935,19

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

ISTITUTO REGIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIESTE

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto 26 aprile 1999, n. 17. (Estratto). Atto programmatorio, ex articoli 6 e 66, legge regionale 18/1996, per l'anno formativo 1999/2000.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUTO

VISTA la legge regionale 18 maggio 1978, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1;

VISTO il bilancio di previsione dell'Istituto per l'esercizio finanziario 1999; adottato con proprio provvedimento n. 32 del 25 novembre 1998 ed approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 45 del 15 gennaio 1999, nonché le sue successive variazioni;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, concernente la riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibile dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge regionale da ultimo citata che attribuisce alla Giunta regionale le funzioni di indirizzo politico, stabilendo altresì che la Giunta medesima definisca ogni anno gli obiettivi e i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTO l'articolo 66, comma 1, della cennata legge regionale 18/1996 nel quale si prevede che i Consigli di amministrazione degli Enti regionali esercitino le funzioni di indirizzo politico loro attribuite;

VISTA la deliberazione n. 908 del 26 marzo 1999, con la quale la Giunta regionale ha definito gli indirizzi operativi dell'I.R.Fo.P. per l'anno formativo 1999/2000;

VISTA la deliberazione di data odierna avente per oggetto «legge regionale 7/1988, articolo 39, comma 3: attività istituzionale per l'anno formativo 1999/2000»;

VISTA la deliberazione di data odierna avente per oggetto «Approvazione della proposta di Piano di attività dell'Istituto per l'anno formativo 1999/2000»;

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione l'Istituto ha approvato la proposta di Piano di attività 1999/2000 dando concreta attuazione agli indirizzi giuntali di cui alla citata D.G.R. 908/1999;

all'unanimità,

DELIBERA

– per quanto in premessa, è approvato l'«Atto programmatorio ex artt. 6 e 66 legge regionale 18/1996 per l'anno formativo 1999-2000» che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato sub A);

– il Direttore del Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato all'attività negoziale meglio specificata nel documento di cui sopra;

– sono approvati gli schemi contrattuali, i disciplinari, e lo schema relativo alle note da inviare per l'effettuazione di stage aziendale che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegati sub B);

– si dà atto che gli importi indicati nel documento medesimo si intendono a titolo puramente presuntivo e che, fermo restando l'oggetto dell'intervento, eventuali variazioni di spese potranno essere apportate con le procedure ordinarie senza necessità di integrazioni o variazioni del documento di cui trattasi;

– la presente deliberazione viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

IL PRESIDENTE: avv. Carmelo Tonon

Allegato «A»

ATTO PROGRAMMATORIO EX ARTT. 6 E 66, LEGGE REGIONALE 18/1996 PER L'ANNO FORMATIVO 1999-2000

Premessa:

Il presente atto si riferisce all'anno formativo 1999/2000 (1 settembre 1999-31 agosto 2000).

La proposta di Piano di attività dell'Istituto è stata redatta in sintonia con gli indirizzi forniti dalla Giunta regionale con deliberazione n. 908 del 26 marzo 1999.

La predetta proposta è stata deliberata avuto riguardo alle risorse di Bilancio e conseguentemente in piena compatibilità con le stesse.

Dalle disposizioni della legge regionale 18/1996 si evince il principio della separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione.

Come evidenziato dalle disposizioni impartite in materia discende che il presente atto di indirizzo politico si

pone con un vincolo di pregiudizialità con la sottostante attività di gestione, nel senso che la sua mancata assunzione non consente di prevedere nuovi oneri di spesa a carico del bilancio dell'Ente.

Tuttavia fondatamente si ritiene non esistente tale vincolo per le tipologie di spese che si possono ricondurre ai pagamenti in conto residui ovvero a quelli disposti con ruoli di spesa fissa già emessi, alle spese per le quali esiste una precostituita destinazione normativa che non necessita di alcuna specificazione di obiettivi e priorità, alle ipotesi di somme spettanti a terzi in adempimento di pronunzie giudiziali o in esecuzione di atti transattivi, alle spese obbligatorie e d'ordine.

Un tanto avuto riguardo anche a quanto precisato dalla Corte dei conti, Sezione controllo, con deliberazione 28 luglio 1995, n. 104.

Vengono richiamati i contenuti dell'articolo 60 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, in ordine alle competenze dell'Amministrazione regionale circa «tutte le spese di funzionamento dell'Istituto» ed il «reperimento delle sedi occasionali ed isolate necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa».

Obiettivi:

Attuazione del Piano di attività corsuale assegnato all'Istituto e sue eventuali integrazioni.

Prosecuzione, organizzazione ed attuazione dei corsi di formazione del personale regionale richiesti dall'Amministrazione regionale.

Prosecuzione, organizzazione ed attuazione di altre attività su richiesta o incarico dall'Amministrazione regionale rientranti tra le finalità ed attribuzioni dell'Istituto così come definite dall'articolo 29 della legge regionale 42/1978, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 76/1982;

Realizzazione di iniziative tendenti all'arricchimento professionale degli allievi frequentanti i corsi, mediante la partecipazione a stage e a manifestazioni anche a livello internazionale, anche in accordo con altri organismi.

Prosecuzione degli interventi richiesti dall'applicazione del decreto legislativo 626/1994 per quanto attiene le attrezzature strettamente connesse con l'attività didattica e gli allievi.

Gli interventi di cui sopra si concretizzeranno, oltre che nella messa a norma delle attrezzature esistenti, nella sostituzione di quelle ritenute non più sicure ovvero di impossibile adeguamento, e nell'acquisto di quanto necessario per uniformare gli ambienti didattici alle prescrizioni della normativa in argomento.

Tempestiva segnalazione, per le finalità di cui all'articolo 60, legge regionale 1/1998, all'Amministrazione regionale delle necessità dell'Istituto e dei dipendenti Centri anche con riferimento alle sedi occasionali ed isolate da reperire.

Priorità:

Attivazione dei corsi previsti in Piano e eventuali integrazioni secondo le previste tempistiche e subordinatamente al raggiungimento del prescritto numero di allievi.

Prosecuzione, organizzazione ed attuazione dei corsi di formazione del personale regionale richiesti dall'Amministrazione regionale.

Prosecuzione, organizzazione ed attuazione di altre attività su richiesta o incarico dall'Amministrazione regionale rientranti tra le finalità ed attribuzioni dell'Istituto così come definite dall'articolo 29 della legge regionale 42/1978, come sostituito dall'articolo 32 della legge regionale 76/1982;

Allo stato non è dato di individuare ulteriori priorità nella considerazione che le priorità medesime discendono dal verificarsi delle singole esigenze e vengono determinate in base alle necessità di buon funzionamento degli Uffici, con precedenza comunque per gli adempimenti connessi a scadenze previste da norme legislative o regolamentari o da atti amministrativi.

Azione amministrativa, risorse, gestione

Il bilancio di previsione dell'Istituto è stato redatto sulla base del contributo di funzionamento assegnato dall'Amministrazione regionale, sulla base dei prevedibili flussi di entrata discendenti da rimborsi di Enti o Privati e sulla base delle prevedibili tasse d'iscrizione.

Per quanto riguarda la disciplina e l'ammontare di dette tasse, vengono confermati i contenuti della deliberazione presidenziale n. 004 del 16 luglio 1998, ratificata con proprio atto n. 025 del 19 agosto 1998 successivamente approvato con D.G.R. n. 2641 del 4 settembre 1998.

1) Assunzione di personale a tempo determinato (con contratto regionale e contratto alberghiero) nel limite massimo di complessive 90 unità. Sono fatte salve eventuali ulteriori necessità di personale che dovessero discendere da integrazioni del Piano di attività.

Il numero limite di 20 unità previsto dal comma 8 dell'articolo 48 della legge regionale 76/1982 e successive modifiche ed integrazioni è da intendersi nel senso di presenza contemporanea in servizio, escludendosi da tale computo i dipendenti cessati dal servizio.

Personale da assumere con contratto alberghiero: si richiamano e si confermano i contenuti della delibera-

zione presidenziale 19/1995 ratificata con deliberazione consiliare 216/1995.

Le assunzioni sono effettuate sulla base di apposite graduatorie.

Per il personale con contratto alberghiero vigono le graduatorie ex propria deliberazione 25/1997.

Nella considerazione che di recente il Consiglio regionale ha approvata la normativa che prevede la soppressione dell'Istituto con decorrenza 1 settembre 2001, appare incongruo dar corso a defatiganti e comunque onerose procedure allo scopo di riformulare le graduatorie del personale da assumere a tempo determinato con contratto regionale. Conseguentemente le attuali graduatorie (ex propria deliberazione n. 170/1995) vengono riconfermate sino alla data di estinzione dell'I.R.Fo.P.

Utilizzo delle graduatorie:

a) si attinge il personale necessario scorrendo le graduatorie dal primo classificato in poi, inclusi i soggetti che hanno rinunciato all'incarico nell'anno formativo 1998/1999;

b) la rinuncia all'incarico, al momento della convocazione, provoca la retrocessione in ultima posizione in graduatoria per l'anno formativo 1999/2000;

c) nell'ipotesi in cui tutto il personale collocato in graduatoria risulti già assunto o rinunciatario o in assenza di graduatoria per particolari materie, si osservano i seguenti criteri in ordine prioritario:

   - ricorso a graduatoria già predisposte per materie similari;

   - ricerca sul mercato di personale in possesso dei requisiti richiesti per l'inserimento nelle graduatorie.

Spesa complessiva presunta in lire 3.915.000.000 gravante sui capitoli n. 11, 12, 13, 14, 15, 85 e 92 del bilancio di previsione 1999 e corrispondenti capitoli del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

2) Per particolari esigenze connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle iniziative formative l'Istituto farà ricorso, a mezzo della stipula di contratti d'opera, ad esperti di certa professionalità o competenza in specifiche materie, non reperibili all'interno dell'Istituto.

Si applicano i presupposti criteri e modalità di cui alla propria deliberazione 134/1995 e successive integrazioni per l'individuazione degli esperti in argomento.

Tariffe applicabili:

in analogia con le «Direttive per la realizzazione di attività formative cofinanziate dal fondo sociale europeo», secondo il tipo d'intervento richiesto, i compensi orari potranno variare da un minimo di lire 50.000 omnicomprensive ad un massimo di lire 190.000 omnicomprensive; non sono pertanto ammissibili rimborsi per spese di vitto, alloggio e trasporto. I suddetti compensi sono da intendersi al netto d'I.V.A. e di altri eventuali oneri previdenziali ed assistenziali obbligatori. I compensi orari in argomento dovranno essere motivatamente proposti dai Direttori dei Centri, in considerazione delle particolare prestazioni e tenendo comunque presente il criterio del massimo contenimento della spesa.

Per l'attività di progettazione potrà essere riconosciuto un compenso nel limite massimo di lire 600.000 per ogni giornata/uomo.

Spesa complessiva presunta in lire 951.300.000 gravante sui capitoli n. 14, 20, 85, 98 e 102 del bilancio di previsione 1999 e corrispondenti capitoli del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

3) Convenzioni con Aziende, Enti ed Associazioni di categoria in grado di supportare l'attuazione di attività formative attraverso una collaborazione professionale comprendente sia l'insegnamento che la messa a disposizione di materiali, attrezzature, locali e servizi da utilizzare a fini didattici. I fabbisogni vengono focalizzati nei prospetti a corredo delle «Schede progetto formativo».

Si farà ricorso a tali strumenti, oltre che per le esigenze rappresentate all'atto dell'elaborazione del progetto formativo, anche qualora si manifestassero condizioni imprevedibili in quel momento.

Spesa complessiva presunta in lire 850.000.000 gravante sul capitolo n. 58 del bilancio di previsione 1999 e corrispondente capitolo del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

4) Acquisizione di materiale da utilizzare a fini didattici sia durante gli interventi di carattere teorico che nelle fasi concernenti le esercitazioni pratiche degli allievi.

Forniture da effettuarsi in base ai parametri di spesa indicati corso per corso nel Piano di attività o nelle singole deliberazioni istitutive delle attività corsuali. La disponibilità complessiva relativa ad ogni singolo corso è determinata in funzione del numero di allievi frequentanti il corso stesso.

Spesa complessiva presunta in lire 650.000.000 gravante sul capitolo n. 63, 98 e 102 del bilancio di previsione 1999 e corrispondente capitolo del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

5) Somministrazione del vitto agli allievi dei corsi convittuali alberghieri ed al personale con contratto alberghiero a tempo determinato, nonché ai partecipanti ai corsi da svolgersi nel Centro Polivalente della Carnia - Paluzza - ed agli allievi dei corsi da svolgersi presso il C.R.F.P. - Settore industria ed artigianato - di Arba a carattere sia convittuale che semiconvittuale.

Spesa complessiva presunta in lire 750.000.000 gravante sul capitolo n. 54 del bilancio di previsione 1999 e corrispondente capitolo del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

6) Svolgimento di attività parascolastiche, con particolare riguardo agli scambi della Regione Alpe - Adria e dell'Unione Europea, e trasporto degli allievi. Per tali interventi, ma soprattutto per la frequenza ai corsi professionali nonché per la partecipazione ad eventuali esercitazioni esterne, ove necessario, potrà assicurarsi un adeguato servizio di trasporto.

Spesa complessiva presunta in lire 10.000.000 gravante sui capitoli n. 51 e 53 del bilancio di previsione 1999 e corrispondenti capitoli del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

7) Servizi di assistenza e vigilanza diurna e notturna degli allievi presso i corsi convittuali dell'Istituto da assicurarsi, ove necessario, mediante ricorso ad aziende esterne.

Spesa complessiva presunta in lire 83.000.000 gravante sul capitolo n. 47 del bilancio di previsione 1999 e corrispondente capitolo del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

8) Adeguamento e manutenzione, secondo il disposto del decreto legislativo 626/1994, delle attrezzature ed arredi strettamente connessi con l'attività didattica. In tale ambito è altresì necessario provvedere alla nomina di un medico competente. Acquisto attrezzature didattiche necessarie all'attività corsuale, come evidenziato nei prospetti a corredo delle «Schede progetto formativo», privilegiando prioritariamente le dotazioni dei Centri presso i quali viene svolta un'attività avente carattere di esclusività in ambito regionale e provinciale.

Spesa complessiva presunta in lire 535.000.000 gravante sui capitoli n. 41, 59 e 131 del bilancio di previsione 1999 e corrispondenti capitoli del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

9) Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni a stampa, dischi e videocassette destinate ad uso didattico.

Spesa complessiva presunta in lire 27.000.000 gravante sul capitolo n. 34 del bilancio di previsione 1999 e corrispondente capitolo del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

10) Stipula di polizze assicurative per allievi, docenti e componenti il Consiglio di amministrazione dell'Istituto ed altre connesse all'attività didattica.

Spesa complessiva presunta in lire 25.000.000 gravante sul capitolo n. 48 del bilancio di previsione 1999 e corrispondente capitolo del bilancio 2000.

Il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei contratti concernenti la materia di cui sopra.

Schema contrattuali:

Vengono approvati gli schemi contrattuali, i disciplinari, e lo schema relativo alle note da inviare per l'effettuazione di stages aziendale, allegati sub B) alla deliberazione approvativa del presente atto programmatorio.

Resta inteso che, senza necessità di ulteriori atti, detti schemi potranno essere adeguati automaticamente in seguito a disposizioni di legge e di regolamento nel frattempo intervenute.

Si evidenzia altresì che l'attività contrattuale dovrà essere svolta con particolare riguardo alle norme di evidenza pubblica: le forniture di beni e servizi verranno pertanto eseguite attraverso le principali forme di contrattazione e, in subordine e laddove consentito, mediante i cosiddetti interventi in economia così come disciplinati dal regolamento interno approvato con propria deliberazione 173/1996.

L'I.R.Fo.P., per ragioni di funzionalità e per le finalità di cui ai precedenti punti 4), 5), 6), si avvarrà dei propri funzionari delegati operanti presso i dipendenti Centri.

In considerazione della molteplicità e imprevedibilità delle tipologie di attività contrattuali, ci si limita a determinare le condizioni essenziali per le fattispecie negoziali non previste negli schemi contrattuali di cui sopra, facendo comunque presente che alcune di esse sono peraltro imposte dalle norme civilistiche e contabili:

a) i contratti dovranno avere termini e durata certi;

b) l'oggetto dovrà essere determinato o determinabile;

c) per il medesimo oggetto potranno essere stipulati più contratti soltanto per ragioni di necessità o di convenienza che dovranno essere riportate nel decreto di autorizzazione;

d) gli oneri accessori discendenti dal contratto saranno, di norma, a carico del contraente, salvo che l'Istituto riconosca un interesse esclusivo tale da sostenerne i relativi oneri. L'interesse medesimo dovrà essere motivato nel decreto di approvazione del contratto;

e) l'importo complessivo discendente dal contratto dovrà essere determinato o determinabile;

f) nel contratto si dovrà fare riferimento alle modalità di pagamento;

g) i contratti dovranno prevedere adeguate penalità in caso di mancata o d'incompleta esecuzione, le quali penalità non potranno essere inferiori allo 0,1% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 5% corrispondente alla mancata esecuzione;

h) i contratti inerenti a particolari prestazioni e per i quali se ne ravviserà la necessità dovranno prevedere adeguate garanzie, anche sotto il profilo della responsabilità civile, finalizzate soprattutto alla salvaguardia degli allievi, del personale in servizio, delle strutture o di terzi. Per quanto riguarda le cauzioni, si fa comunque rinvio all'articolo 61 del Regolamento contabile approvato con D.P.G.R. 417/Pres./86 e successive modificazioni, con l'avvertenza che le stesse saranno svincolate soltanto all'accertamento dell'avvenuta regolare prestazione;

i) per ogni controversia il Foro competente sarà quello di Trieste.

Avvertenza finale

Come evidenziato in premessa non abbisognano di alcun atto politico programmatorio le attività e le spese che abbiano natura «non disponibile» e che assolvano a funzioni indeclinabili e siano dovute in forza di leggi, regolamenti, sentenze e che risultino essenziali ed indefettibili per garantire il buon andamento e la continuità di funzionamento dell'Istituto.

Per tali adempimenti, che verranno sostenuti con le rimanenti risorse finanziarie previste analiticamente nei documenti contabili dell'Istituto, il Direttore del Servizio affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica è autorizzato alla stipula dei relativi contratti.

Nel corso dell'anno formativo 1999-2000 i dipendenti Servizi della Direzione effettueranno, per quanto di rispettiva competenza, accertamenti in ordine al regolare svolgimento delle attività presso i vari Centri con particolare riguardo alle procedure di spesa.

Al termine dell'anno formativo, il Servizio degli affari amministrativi, del personale e della programmazione didattica predisporrà apposita relazione concernente l'attività svolta e le spese sostenute. Detta relazione sarà trasmessa alla Direzione regionale della formazione professionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONON

(allegato B omesso depositato agli atti)

C.C.I.A.A. DI GORIZIA AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE (Gorizia)

Bando di gara a procedura aperta per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, compresa redazione del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo 494/1996; direzione lavori e contabilità per realizzazione della banchina lato ovest della darsena, relativo piazzale di calata e parziale dragaggio della stessa presso il Porto di Monfalcone.

1. C.C.I.A.A. (Azienda speciale per il porto di Monfalcone - via Terme Romane, 5 - 34074 Monfalcone (Gorizia) - Italy telefono 0481.414097 - telefax 0481.414099.

2. Categoria 12 CpC 867 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, compresa redazione del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo 494/1996; direzione lavori e contabilità per realizzazione della banchina lato ovest della darsena, relativo piazzale di calata e parziale dragaggio della stessa. Onorario, sull'importo lavori presunto di lire 16.500 milioni (ecu 8.521.538,83), è stimato in lire 550 milioni (ecu 284.051,29).

3. Intervento presso il Porto di Monfalcone (Gorizia) Italy.

4. Possono partecipare alla gara professionisti singoli o associati, iscritti al rispettivo Ordine professionale, Società di professionisti ed ingegneria, secondo quanto

previsto dalla legge 109/1994, con l'obbligo di indicazione di nominativi e relative qualifiche dei professionisti singoli, associati o presenti nelle società di professionisti.

5. Non ammesse offerte parziali.

7. Tempi di progettazione secondo offerta, comunque non superiori a 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula della convenzione.

8. Capitolato d'oneri e informazioni sono richiedibili, per iscritto, all'indirizzo di cui al punto 1. fino a 15 giorni prima della scadenza di presentazione d'offerta.

9. Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti offerenti nonché le persone munite di procura menzionante la presente gara che si terrà il 12 ottobre 1999 presso gli uffici dell'Amministrazione di cui al punto 1. alle ore 09.00.

10. Cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo d'asta tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

11. Finanziamento regionale.

12. Sono ammesse riunioni temporanee, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 157/1995. Lo stesso soggetto non può partecipare contemporaneamente in forma singola o in riunione con altri; qualora ciò dovesse verificarsi le relative offerte saranno escluse.

13. Documentazione d'offerta:

a) dichiarazione in bollo debitamente sottoscritta contenente:
   - dati anagrafici e fiscali, qualifiche e data d'iscrizione all'albo professionale. In caso di società tale dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, va completata con l'elenco dei soci e componenti il C.d.A., corredata dal certificato di iscrizione C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva;
b) dichiarazione in bollo debitamente sottoscritta circa:
   - l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 157/1995;
   - l'inesistenza di soggetti controllati o controllanti collegati all'affidatario. In caso di società tali dichiarazioni vanno rilasciate da tutti gli amministratori;
   - l'accettazione incondizionata delle norme del Capitolato d'oneri;
   - disponibilità a sottoscrivere polizza di responsabilità civile professionale;
   - il possesso dei requisiti del decreto legislativo n. 494/1996;
   - la presa visione della documentazione e dei luoghi di esecuzione;
c) dichiarazione per valutazione di capacità tecnica con:
   - curriculum riferito all'attività svolta negli ultimi tre anni per incarichi di progettazione in materia di opere marittime (banchine, dighe, moli, dragaggi) per valore complessivo di lire 810.000.000;
   - numero dipendenti medio annuo per gli ultimi tre esercizi;
   - descrizione dell'attrezzatura tecnica;
   - elenco titoli di studio e professionali dei responsabili del servizio;
d) documentazione relativa a tre progetti ritenuti significativi (disegni, relazioni, capitolati, foto);
e) relazione tecnica d'offerta (qualità tecnico costruttive, funzionali, estetiche, valori innovativi, sicurezza, strumenti da usare in specifico);
f) idonea dichiarazione di almeno un Istituto bancario menzionante la presente gara.

14. L'offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla pubblicazione sulla GUCE.

15. Criteri aggiudicazione, articolo 23, comma 1.b), decreto legislativo n. 157/1995 come integrato dal D.P.C.M. n. 116 del 27 febbraio 1997, in base a:

a) merito tecnico punti 45;
b) caratteristiche da relazione tecnica d'offerta punti 20;
c) prezzo punti 20;
d) tempi punti 15.

16. L'offerta, in carta legale e lingua italiana, deve pervenire, in busta chiusa e sigillata, secondo le modalità espresse nel capitolato d'oneri, entro le ore 14.00 dell'8 ottobre 1999, all'Amministrazione di cui al punto 1.

17. Data di invio alla GUCE 18 agosto 1999.

18. Data di ricevimento GUCE 18 agosto 1999.

Monfalcone, 18 agosto 1999

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. ing. Riccardo Zupancich

COMUNE DI FONTANAFREDDA
(Pordenone)

Avviso di gara mediante licitazione privata per il servizio di ristorazione e bar presso il Centro sociale, servizio di ristorazione scolastica e servizio di refezione domiciliare.

Il Comune di Fontanafredda indice licitazione privata con procedura ristretta, a norma dell'articolo 89, lettera b) del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 per il servizio di ristorazione e bar presso il Centro sociale, servizio di ristorazione scolastica e servizio di refezione domiciliare.

L'appalto avrà durata biennale con decorrenza dall'1 gennaio 2000.

L'aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà offerto unicamente il prezzo unitario più basso in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, lettera e) della legge 2 febbraio 1974, n. 14.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purchè valida.

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana su carta legale, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 20 settembre 1999 ore 12.00 a mezzo raccomandata del Servizio postale di Stato presso il Comune di Fontanafredda - via Puccini n. 8, 33070 - Vigonovo di Fontanafredda con evidenziata la dicitura «Domanda di partecipazione, per affidamento servizi ristorazione e bar presso il Centro sociale, servizio di ristorazione scolastica e servizio di refezione domiciliare».

Sono ammesse altre modalità di invio della domanda di partecipazione secondo quanto previsto dall'articolo 20, punto 3 della Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992.

Le richieste di invito non sono vincolanti per l'Amministrazione comunale.

L'invito a presentare offerta, unitamente alla documentazione, sarà spedito entro il 30 settembre 1999.

Per eventuali informazioni ufficio segreteria - pubblica istruzione - rag. Medea Moro telefono 0434/567662.

Fontanafredda, 20 agosto 1999

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott. Salvatore Caffo

MEDIOCREDITO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
UDINE

Avviso relativo a interventi nel settore dell'edilizia abitativa ai sensi della legge 22 aprile 1999, n. 9, articolo 23.

– Atteso che con lettera R.A. del 18 agosto 1999 prot. EST/7349/E/1/9 è stata notificata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. la esecutività del decreto 520 del 14 luglio 1999 registrato presso la delegazione della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia - Trieste, registro 1, pagina 305, inerente la Convenzione di cui al punto 9 dell'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 1999 tra l'Amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia e il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., stipulata in data 12 luglio 1999, rep. 7096 Atti regionali.

– In attuazione di quanto previsto al 2° capoverso dell'articolo 8 della citata Convenzione.

– Visto l'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Testo Unico delle leggi in materia bancaria.

– Atteso che alla data della pubblicazione del bando devono essere a conoscenza dei privati i nominativi delle Banche convenzionate.

– Ritenuto di dover costituire i presupposti per il rispetto dei termini per la stipula delle convenzioni tra il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e le Banche interessate alla attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 1999, n. 9, stabiliti al punto 3 dell'articolo 8 della Convenzione in atto tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed il Mediocredito S.p.A.

SI COMUNICA

che le Istituzioni bancarie interessate all'attuazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 aprile 1999, n. 9 - che non abbiano provveduto al riguardo - dovranno presentare domanda di convenzionamento alla Società gestrice del Fondo di cui al citato articolo 23 della legge regionale 9/1999 - Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. - via Aquileia, n. 1 - 33100 Udine - a mezzo lettera raccomandata che dovrà pervenire all'indirizzo di detta Società entro e non oltre le ore 12 del 15 settembre 1999.

Udine, 20 agosto 1999

IL PRESIDENTE:
avv. Aldo Boschi

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di operatore professionale sanitario - logopedista presso il Servizio socio-psico-pedagogico sloveno.

In esecuzione della deliberazione n. 765 del 6 agosto

1999 del Direttore generale, è aperto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di operatore professionale sanitario - logopedista presso il Servizio socio-psico-pedagogico sloveno.

In caso di candidati dipendenti dall'Azienda il posto è riservato al personale interno di ruolo, in base all'articolo 1 del decreto n. 458 del 21 ottobre 1991.

Vista la collocazione specifica del posto a concorso i candidati dovranno inoltre dimostrare una buona conoscenza della lingua slovena che verrà accertata tramite un colloquio preliminare alle prove d'esame.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
(articolo 81, D.M. 30 gennaio 1982)

– diploma di logopedista, conseguito dopo un corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto in presidi del servizio sanitario nazionale o presso strutture universitarie al quale si accede con diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

PROVE DI ESAME:
(articolo 83, D.M. 30 gennaio 1982)

Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso.

Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, possono partecipare ai concorsi coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:

a. cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea.

b. idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera, prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica.

c. titolo di studio per l'accesso alle rispettive carriere.

d. iscrizione all'albo professionale, ove richiesta, per l'esercizio professionale.
L'iscrizione corrispondente all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

e. non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti di cui sopra, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione e l'omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

Si precisa che, vista la legge n. 370 del 23 agosto 1988 e successive modificazioni le domande di partecipazione ai concorsi, nonché tutti i documenti allegati, non sono più soggetti all'imposta di bollo.

Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere inoltrate al Direttore generale dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Per le domande inoltrate tramite raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale di spedizione.

Per le domande presentate a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Azienda, il termine per la consegna scade all'ora di chiusura dell'ufficio stesso (orario di sportello: da lunedì a giovedì 8-13.00/13.30 -15.30; venerdì 8-13; sabato chiuso).

L'ammissione al concorso è gravata da una tassa di lire 7500, in nessun caso rimborsabile.

Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza, (pagamento diretto presso la cassa dell'Azienda - via del Farneto, n. 3 - III piano - orario di sportello: lunedì-venerdì 8-12; sabato chiuso - o per mezzo di vaglia postale, ovvero su conto corrente postale n. 10347342 intestato al Servizio di tesoreria dell'Azienda con indicazione specifica del concorso di cui trattasi nella causale del versamento).

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare obbligatoriamente nella domanda, oltre al possesso dei requisiti specifici:

a) il nome e cognome, la data, il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (DPC 7 febbraio 1994, n. 174);

c) il Comune d'iscrizione delle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) eventuali condanne penali riportate;

e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, nonché le cause di risoluzione, ove occorse, di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) indicazione dell'eventuale numero dei figli.

I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104 debbono specificare, qualora lo ritengano necessario, l'eventuale ausilio per l'espletamento della prove d'esame in relazione al proprio handicap.

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena esclusione, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relativo ai tiloli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati solamente nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Si precisa che le autocertificazioni dovranno essere sottoscritte alla presenza del dipendente addetto ovvero, in caso di spedizione postale, si dovrà allegare fotocopia della carta d'identità (legge 127 del 15 maggio 1997 e successive).

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente, è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

Si fa presente che, a specificazione di quanto disposto dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i candidati sono tenuti a documentare fatti, stati e qualità che intendono esibire nel loro interesse, a meno che non siano già in possesso di questa Amministrazione.

In tal caso, dovranno indicare con precisione in quale pratica, ovvero in quale fascicolo, gli stessi giacciono.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto.

In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Si precisa che la valutazione del servizio militare, prestato a qualsiasi titolo, è subordinata all'esibizione della copia del foglio matricolare o dello Stato di servizio rilasciato dal Distretto militare (legge n. 958/1986), ovvero della relativa dichiarazione sostitutiva (articolo 1, comma 1, lettera f) D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998).

Alla domanda deve essere unito l'elenco dei documenti e dei titoli presentati redatto in carta semplice e in triplice copia, la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale ed il curriculum formativo e professionale datato e firmato.

Nella domanda di ammissione al concorso, l'aspirante deve indicare il domicilio presso il quale dovrà essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione si riterrà valida la residenza di cui alla precedente lettera a).

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc., dopo scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.

Le certificazioni ed i documenti presentati dovranno essere rilasciati dall'autorità amministrativa competente dell'Ente interessato o da persone legittimate a certificare in nome e per conto dell'Ente stesso, altrimenti non saranno prese in considerazione.

Le eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. Acquisizione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno

trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei quesiti di partecipazione pena esclusione dal concorso.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare consenso al trattamento dei dati personali.

ESCLUSIONE DAL CONCORSO

L'esclusione del concorso, è deliberata dal Direttore generale dell'Azienda, con provvedimento motivato, da notificarsi entro 30 giorni dalla data di esecutività della relativa ordinanza, secondo la normativa di cui al D.L. 502/92 nonché al citato D.P.R. 483/1997.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice nominata dal Direttore generale dell'Azienda nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e composta così come previsto dal D.M. 30 gennaio 1982.

PUNTEGGIO (art. 84, D.M. 30 gennaio 1982)

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 50 punti per i titoli;

b) 50 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 25 punti per la prova scritta;

b) 25 punti per la prova pratica.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera:	25
b) titoli accademici di studio e pubblicazioni:	15
c) curriculum formativo e professionale:	10

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La commissione esaminatrice procederà alla formazione della graduatoria generale di merito dei candidati, nonché di quella riservataria.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, il cui superamento è subordinato al raggiungimento della sufficienza in tutte le prove (p. 13.500), e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative in materia.

In relazione alla previsione di cui al comma 7 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente modificato con legge 16 giugno 1998, n. 191, si dispone che in caso in cui alcuni candidati avessero il medesimo punteggio, ferme restando le altre limitazioni ed i requisiti previsti dalla vigente normativa di legge in materia, essendo contestualmente privi di altri titoli preferenziali, venga attribuito valore preferenziale ad alcune componenti del punteggio finale con osservanza del seguente ordine di priorità:

- somma del punteggio globale attribuito alle prove d'esame
- punteggio attribuito all'ultima prova d'esame
- appar. articolo 9, legge 16 giugno 1998, n. 191 - preferenza al candidato più giovane di età.

All'approvazione della graduatoria generale finale dei candidati, nonché di quella riservataria, provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti, il Direttore generale dell'Azienda o suo delegato, e sarà immediatamente efficace.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, alle precedenze ed alle riserve dei posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegali alla domanda i relativi documenti probatori.

La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un periodo di diciotto mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CONFERIMENTO DEI POSTI E ASSUNZIONE

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati ai fini della stipula del contratto di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso, e agli altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione (articolo 19, D.P.R. 483/1997).

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipula del contratto.

Per qualunque informazione, gli interessati possono rivolgersi alla Struttura operativa del personale - U.O. Acquisizione del personale - via del Farneto, n. 3 - Trieste, telefono 040/3995158.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità.

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE SANITARIO:
dott. Andrea Collareta

Fac-simile dello schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina»
Via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste

..l.. sottoscritto/a .... (a)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. ...... post... di ....

A tal fine, sotto propria responsabiiità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana: SI NO
  (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....
  ....);
- di essere di stato civile ....;
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di .... ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo: ....;
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna dichiarazione);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: ....
  conseguito il .... presso .... (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
- iscrizione all'Albo professionale di .... (se la figura professionale lo prevede);
- di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione (c): ....
  ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni:
  .... (d);
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del concorso presso una banca dati autorizzata;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:

  sig. ....

  via/piazza .... n. ....

  telefono n. ....

  cap. n. .... città ....

Tutti i documenti e i titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data, ...

Firma . . . .

a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile e quello da coniugata;

b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni, ecc.) - il tipo, gli istituti o enti e le date di conseguimento;

c) dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile;

d) indicare per tutti i servizi resi o in corso di espletamento il periodo, le qualifiche (posizione funzionale) ricoperte, il settore di attività o presidio/disciplina di utilizzo e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

La domanda e la documentazione devono essere inoltrate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: Al Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» - via del Farneto, n. 3 - 34142 Trieste;

ovvero

– presentate all'Ufficio protocollo generale dell'Azienda - via del Farneto, n. 3, nelle ore d'ufficio: da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle 13.00/13.30-15.30, venerdì dalle ore 8 alle 13; sabato chiuso).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 2 «ISONTINA»
GORIZIA

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente amministrativo per il servizio amministrazione del personale.

Con ordinanza del Direttore generale n. 270 del 19 luglio 1999 è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico per la copertura di 1 posto di dirigente amministrativo per il servizio amministrazione del personale, graduatoria che viene di seguito riportata a norma dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

1° dott. Bernardetta Maioli
nata il 27 maggio 1958 con punti 82.460

2° dott. Renato Degiovanni
nato il 29 settembre 1952 con punti 70.170

3° dott. Magda Uliana
nata l'1 gennaio 1962 con punti 63.223

4° dott. Sonia Borghese
nata l'8 gennaio 1965 con punti 59.375

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Gianbattista Barati